Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 12 ottobre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 28 settembre 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Augusto Gomez Villanueva il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore degli Stati Uniti messicani a Roma.

(10660)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **1082.**

Esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba egiziana, con protocollo e scambio di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cooperazione scientifica e tecnica, fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana, con protocollo e scambio di note, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 11 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1976

LEONE

MORO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 2

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA EGIZIANA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA EGIZIANA

Desiderando di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due Paesi ed i loro popoli attraverso lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti contraenti incoraggeranno e faciliteranno la realizzazione di programmi di cooperazione tecnica, economica, sociale, scientifica e d'istruzione, secondo l'osservanza delle norme del presente accordo e nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi ed in conformità agli accordi complementari da stipularsi sulla base del presente accordo e per l'esecuzione dello stesso.

Art. 2.

1. — Al fine di dare corso a questa cooperazione le Parti contraenti:

a) si scambieranno prestazioni di consulenza per lo studio di specifici progetti;

b) incoraggeranno la cooperazione fra organizzazioni scientifiche e tecniche come pure fra centri ed istituzioni di ricerca dei due Paesi, dando corso a progetti di cooperazione tecnica e scientifica;

c) incoraggeranno lo scambio di borse di studio di tirocinio nei vari campi tecnici e scientifici;

d) incoraggeranno programmi congiunti di ricerca.

2. — Altre forme di cooperazione scientifica e tecnica possono essere aggiunte di comune accordo fra le Parti contraenti.

3. — Tutto il personale scambiato, nell'ambito di questo accordo sarà designato come specialisti, esperti o tecnici.

Art. 3.

Nel quadro della cooperazione tecnica e scientifica prevista dall'art. 1 il Governo della Repubblica italiana, su richiesta del Governo della Repubblica araba egiziana ed in conformità agli accordi che i Governi prenderanno di volta in volta, si impegna a facilitare:

a) l'invio di esperti italiani;

b) la formazione tecnica, scientifica e professionale di cittadini della Repubblica araba egiziana mediante la promozione di corsi di studio, tirocinio e di specializzazione ed attraverso la concessione di borse di studio o di tirocinio per i corsi summenzionati;

c) la fornitura di attrezzature, materiali e servizi a condizioni agevolate, od in particolari casi gratuita;

d) la promozione o, quando necessario, la sovvenzione di studi e progetti concernenti lo sviluppo della Repubblica araba egiziana da effettuarsi da enti italiani specializzati;

e) la partecipazione italiana all'organizzazione di centri di addestramento professionale di specializzazione come pure di centri di ricerca e di laboratorio;

f) l'accoglimento nella Repubblica italiana di specialisti e di personale di livello superiore, come pure di ricercatori e scienziati egiziani.

Art. 4.

Le Parti contraenti incoraggeranno lo stabilimento di contatti diretti fra le rispettive istituzioni di ricerca scientifica e tecnica e fra i rispettivi scienziati ed esperti.

La cooperazione verrà attuata mediante simposi, scambio di ricercatori, scambi di informazioni e di documentazione, programmi di ricerca in comune.

Sarà inoltre facilitata la conclusione di speciali accordi in campi di interesse comune.

Ciascuna parte prenderà in considerazione la possibilità di concedere ad istituzioni dell'altra parte, da questa indicate, borse di studio per laureati, tecnici e ricercatori specializzati in campo scientifico, al fine di (o per dar loro la possibilità di) compiere ricerche o per perfezionare la loro esperienza nelle rispettive materie di competenza.

Art. 5.

Dopo la scadenza di questo accordo ogni progetto di cooperazione tecnica e scientifica concluso prima della stessa scadenza rimarrà soggetto alle disposizioni di questo accordo sino alla sua completa esecuzione.

Art. 6.

Al personale italiano inviato nella Repubblica araba egiziana con compiti di cooperazione scientifica e tecnica saranno concessi i diritti e le esenzioni stabilite nel protocollo addizionale annesso al presente accordo.

Art. 7.

a) Il Governo della Repubblica araba egiziana sopporterà tutti i rischi e le pretese derivanti da atti o omissioni dell'esperto durante l'adempimento del proprio compito. Il Governo della Repubblica araba egiziana indennizzerà il Governo della Repubblica italiana e l'esperto e li terrà indenni da ogni e qualsiasi giudizio di responsabilità, azioni, pretese, danni, costi o emolumenti a causa di morte, lesioni personali o danni a cose, o da ogni altro danno risultante da un atto o omissione nell'adempimento del servizio.

b) Qualora il Governo della Repubblica egiziana abbia soddisfatto richieste in base alle disposizioni del paragrafo *a*) di questo articolo, il Governo della Repubblica italiana assicurerà al Governo della Repubblica araba egiziana il diritto di esercitare e far valere ogni rivalsa, domanda riconvenzionale, indennizzo, contributo o garanzia che compete a tale esperto, in connessione con l'atto d'omissione al quale tale richiesta si riferisce.

c) Il Governo della Repubblica italiana metterà a disposizione del Governo della Repubblica araba egiziana ogni informazione in suo possesso e che sia richiesta per ogni procedura connessa con i casi di cui al paragrafo *a*).

Esso inoltre fornirà al Governo della Repubblica araba egiziana a tale scopo ogni altra possibile assistenza.

Nel caso in cui l'informazione o l'assistenza pur essendo possibili, non siano stati forniti dal Governo della Repubblica italiana o dall'esperto, e qualora per

l'assenza di tale informazione, una condanna al risarcimento sia pronunciata contro il Governo della Repubblica araba egiziana, quest'ultimo non sarà tenuto all'applicazione della disposizione del paragrafo *a*); qualora, comunque, il Governo della Repubblica araba egiziana fosse ritenuto responsabile per tale azione, esso avrà diritto ad essere ripagato dal Governo della Repubblica italiana che assumerà la responsabilità del pagamento restando titolare del diritto di rivalsa nei confronti dell'esperto.

d) Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al paragrafo *c*), qualora il Governo della Repubblica italiana e l'esperto lo richiedano, il Governo della Repubblica araba egiziana si sostituirà al Governo della Repubblica italiana od all'esperto in ogni procedura giudiziaria derivante da atti od omissioni di cui al paragrafo *a*).

Art. 8.

Le Parti contraenti si sforzeranno per assicurare che, dopo un certo periodo di tempo da stabilirsi in ciascun caso, e secondo i programmi, gli esperti saranno gradualmente sostituiti da personale locale con gli stessi compiti.

Art. 9.

Nel caso in cui la Parte italiana fornisca alla Parte egiziana secondo quanto concordato, strumenti o attrezzature, il Governo egiziano consentirà l'importazione di tali materiali in esenzione da diritti doganali o altre imposte o restrizioni di importazione.

Le medesime esenzioni dovranno essere applicate per quanto riguarda le attrezzature scientifiche e tecniche importate per sopperire alle necessità degli esperti nell'adempimento dei loro compiti di cui al presente accordo.

La messa a disposizione di materiali importati nel contesto di quest'accordo per fini diversi da quelli concordati fra le due Parti dovrà avvenire previo assenso delle autorità doganali.

Art. 10.

Le due Parti costituiranno una commissione mista cui sarà sottoposta di comune accordo qualsiasi questione relativa alla esecuzione del presente accordo.

Art. 11.

Il presente accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Esso rimarrà in vigore per tre anni e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre anni, a meno che una delle Parti contraenti notifichi per iscritto, sei mesi prima, di volervi porre termine. In tal caso le Parti contraenti si accorderanno in merito al completamento dei progetti intrapresi nell'ambito di questo accordo.

FATTO a Il Cairo il 29 aprile 1975 in triplice copia, nelle lingue araba, italiana ed inglese.

Per il Governo
della Repubblica araba egiziana
Ismail FAHMY
Vice Primo Ministro
e Ministro per gli affari esteri

Per il Governo
della Repubblica italiana
Mariano RUMOR
Ministro per gli affari esteri

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

all'accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA EGIZIANA

Al fine di stabilire i diritti e le esenzioni da accordarsi al personale italiano inviato nella Repubblica araba egiziana per svolgere i compiti di cooperazione scientifica e tecnica a norma dell'accordo in epigrafe, hanno stabilito quanto segue:

Art. 1.

Il personale italiano in servizio nel territorio della Repubblica araba egiziana a norma degli articoli 1 e 2 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica concluso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana avrà diritto:

a) alla concessione per sè e le persone di famiglia a carico dei visti di residenza e di qualsiasi altra autorizzazione senza pagamento di diritti;

b) al rilascio di un documento di identità dal Governo della Repubblica araba egiziana comprovante i compiti di cooperazione scientifica e tecnica per cui il personale stesso è stato inviato nel territorio della Repubblica araba egiziana e contenente una disposizione, in base alla quale ogni possibile assistenza dovrà essere prestata da tutte le autorità della Repubblica araba egiziana per l'espletamento di detti compiti;

c) all'esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o civile o da prestazioni personali o adempimenti amministrativi cui siano tenuti i cittadini della Repubblica araba egiziana;

d) al pagamento, da parte delle autorità della Repubblica araba egiziana delle spese dei viaggi effettuati, anche delle persone di famiglia a carico, fra il punto di ingresso nel territorio della Repubblica araba egiziana e la località di impiego, sia all'inizio che al termine della missione, come pure in connessione con le ferie durante il corso della missione stessa, con i mezzi ed alle tariffe applicate al personale della Repubblica araba egiziana di pari livello;

e) alla fornitura dei mezzi di trasporto per i viaggi da effettuare all'interno del territorio della Repubblica araba egiziana per l'espletamento dei compiti di cooperazione scientifica e tecnica ad esso personale demandati ed a una diaria durante il corso dei viaggi stessi. In difetto, il rimborso delle spese dei viaggi stessi, secondo le tariffe applicate al personale della Repubblica araba egiziana di pari livello, sarà corrisposto dalle autorità della Repubblica araba egiziana;

f) alla fornitura gratuita di locali di lavoro attrezzati in modo idoneo allo espletamento dei compiti di cooperazione scientifica e tecnica ad esso personale demandati, posti a loro disposizione dalle autorità della Repubblica araba egiziana insieme a personale di segreteria, capace di svolgere anche mansioni di interprete, nonché di mezzi di telecomunicazione all'interno del territorio della Repubblica araba egiziana, il canone d'uso dei quali sarà a carico delle autorità della Repubblica araba egiziana;

g) al godimento di ferie in misura non inferiore a quanto previsto dall'ordinamento italiano;

h) all'assistenza sanitaria gratuita per gli esperti in ospedali di prima categoria dietro richiesta di un medico nominato da parte egiziana;

i) all'esenzione da parte del Governo della Repubblica araba egiziana, dalla tassa sul reddito e da tutti gli altri tipi di tasse, imposte e gravami fiscali imposti dalle leggi egiziane sugli emolumenti, remunerazioni ed indennità pagate dalla parte italiana allo stesso personale per i loro compiti svolti in Egitto;

l) al libero trasferimento del 50% degli emolumenti, remunerazioni ed indennità pagati dalla parte egiziana. Gli altri pagamenti effettuati da qualsiasi fonte straniera saranno totalmente trasferibili purchè passino attraverso un conto estero;

m) all'esenzione da parte del Governo della Repubblica araba egiziana da imposte doganali:

1) nel caso che un esperto risieda in Egitto per meno di un anno sugli effetti, sia nuovi che usati, di uso personale o domestico (che, ai sensi di questo paragrafo includono un veicolo a motore) a condizione che questi effetti siano riesportati quando l'esperto lasci l'Egitto, avendo completato il suo incarico. L'esperto non potrà disporre di questi effetti in Egitto in favore di una persona che non goda essa stessa dell'esenzione, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni:

che egli sia trasferito;

che le autorità responsabili dei Ministeri delle finanze e del commercio diano il loro consenso;

che egli paghi alle dogane, prima di disporne, l'ammontare di tutti i dazi ed altre imposte dovute su quei beni in conformità al loro stato e valore all'epoca dell'originario svincolo doganale ed in conformità alle tariffe doganali in vigore a quella data;

2) nel caso di un esperto che risieda in Egitto per un anno o più sugli effetti sia nuovi che usati, di uso personale o domestico (che ai sensi di questo paragrato includono un veicolo a motore) fino ad un valore pari al salario lordo di sei mesi con un massimo di 2000 sterline egiziane.

Gli effetti devono arrivare entro sei mesi dall'arrivo dell'esperto, ma il periodo può essere esteso per altri sei mesi a discrezione del direttore generale delle dogane, purchè il periodo di residenza dell'esperto a norma del suo contratto sia già iniziato. E' necessario pure che il veicolo a motore sia riesportato, quando un esperto lascia il Paese dopo l'espletamento del suo incarico se il periodo di residenza è inferiore a cinque anni.

L'esperto non può disporre in Egitto dei beni per cui è stata concessa l'esenzione secondo questo subparagrafo in favore di una persona che non goda, essa stessa, dell'esenzione, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni:

che egli sia trasferito;

che l'autorità responsabile del Ministero delle finanze e del commercio dia il proprio consenso;

che egli paghi alle dogane, prima di disporne, lo ammontare di tutti i dazi ed altre imposte dovute su quei beni in conformità allo stato ed al valore dei beni all'epoca dell'atto di disposizione ed in conformità alle tariffe doganali in vigore alla stessa data, fuorché nessun dazio o altro diritto o imposta dovrà essere pagato, se la persona esentata dispone dei beni esentati oltre i cinque anni dopo il primo svincolo doganale.

Ciò nonostante, le autorità egiziane competenti possono concedere all'esperto l'autorizzazione a vendere il suo veicolo a motore in qualsiasi momento, se esso è stato seriamente danneggiato in incidente, dopo il pagamento della dogana ed altri diritti valutati in rapporto alle condizioni del veicolo dopo l'incidente ed alle tariffe in vigore a quel momento.

L'esperto può anche rinunciare ovvero abbandonare la sua automobile purchè alcuna spesa ne derivi allo Stato. Egli può anche distruggerla a sue spese, sotto vigilanza ufficiale;

n) un esperto ha diritto a comprare generi di consumo esenti da tasse dall'apposito negozio in esenzione, sino ad un massimo di 10 sterline egiziane al mese, pagabili in valuta corrente;

o) l'esperto ha diritto ad importare generi diversi incluse medicine e regali mediante pacco postale secondo i regolamenti locali in vigore;

p) all'uso gratuito di un alloggio mobiliato idoneo per il personale e per le persone di famiglia a carico, ovvero alla corresponsione di un'indennità giornaliera (normalmente il 50% dei conti d'albergo per alloggio e pasti) secondo quanto dovrà essere concordato con il Governo italiano;

q) all'immediata comunicazione, da parte delle autorità della Repubblica araba egiziana, attraverso l'ambasciata italiana, al Governo della Repubblica italiana, in caso di arresto o di ogni eventuale procedimento penale a carico del personale o dei familiari a carico;

r) ad ogni assistenza da parte delle autorità della Repubblica araba egiziana, per rendere più agevole il più sollecito rimpatrio del personale e dei familiari a carico, qualora insorga emergenza nella Repubblica araba egiziana;

s) ad un contributo da concordarsi scambievolmente dal Governo della Repubblica araba egiziana e dal Governo della Repubblica italiana, corrispondente al salario locale, meno la tassa nazionale pagato ad un funzionario egiziano per una posizione equivalente; restando comunque a carico completo del Governo della Repubblica italiana il salario dei primi tre mesi.

Art. 2.

Nel caso che uno qualsiasi dei due Governi conceda condizioni più favorevoli al personale della cooperazione scientifica e tecnica di quelle stipulate in conformità al presente protocollo, tali condizioni potranno essere riconsiderate attraverso negoziati per addivenire ad un accordo.

Art. 3.

Il presente protocollo sarà annesso al presente accordo per la cooperazione scientifica e tecnica menzionato in premessa come allegato *A*, entrerà in vigore alla data della sua firma; le stesse clausole stabilite all'art. 11 del summenzionato accordo dovranno essere applicate al protocollo.

FATTO a Il Cairo il 29 aprile 1975 in triplice copia, nelle lingue italiana, inglese ed araba.

Per il Governo
della Repubblica araba egiziana
Ismail FAHMY
Vice Primo Ministro
e Ministro per gli affari esteri

Per il Governo
della Repubblica italiana
Mariano RUMOR
Ministro per gli affari esteri

Il Cairo, 29 aprile 1975

Il Vice Primo Ministro e
Ministro per gli affari esteri
della Repubblica araba d'Egitto

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana firmato in data odierna al Cairo, per comunicarLe che il Governo della Repubblica araba egiziana, nella attesa del perfezionamento della procedura prevista all'art. 11, chiede che le clausole contenute in detto accordo possano entrare in vigore, a titolo provvisorio, a partire da oggi.

La prego Eccellenza, di volermi rendere partecipe dell'accordo del Governo della Repubblica italiana al riguardo.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMY

Sua Eccellenza
Mariano RUMOR
Ministro per gli affari esteri
della Repubblica italiana

Il Cairo, 29 aprile 1975

Il Ministro per gli affari esteri
della Repubblica italiana

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:

« ho l'onore di riferirmi all'accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana firmato in data odierna al Cairo, per comunicarLe che il Governo della Repubblica araba egiziana, nell'attesa del perfezionamento della procedura prevista all'art. 11, chiede che le clausole contenute in detto accordo possano entrare in vigore, a titolo provvisorio, a partire da oggi.

La prego Eccellenza, di volermi rendere partecipe dell'accordo del Governo della Repubblica italiana al riguardo ».

Mi è gradito informarLa, Eccellenza, che il Governo della Repubblica italiana è d'accordo sul contenuto e sui termini di tale lettera.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza,
Ismail FAHMY
Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
della Repubblica araba d'Egitto

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. 733.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Agata, in Valenza, e di S. Pietro apostolo, in Giarole.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 20 ottobre 1975, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Agata, in frazione Villabella del comune di Valenza (Alessandria), e di S. Pietro apostolo, in Giarole (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1977
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. 734.

Riconoscimento, agli effetti civili, della estinzione della casa religiosa dell'istituto delle suore di Maria Riparatrice, in Genova.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, l'estinzione della casa religiosa dell'istituto delle suore di Maria Riparatrice, in Genova, via Curtatone n. 6.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1977
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. 735.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Barbara, in Castiglione di Sicilia.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Barbara, in contrada Gravà del comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1977
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1977.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso Barletta » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Rosso Barletta » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso Barletta » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1977, n. 13;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rosso Barletta » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1977.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1977, con la denominazione di origine controllata « Rosso Barletta » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Rosso Barletta ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Rosso Barletta » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti possono essere commercializzate come vini a denominazione di orgine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Rosso Barletta » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1977
Registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 11

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « ROSSO BARLETTA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Barletta » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso Barletta » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno uva di Troia.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese e Malbek presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30 per cento.

La presenza nei vigneti del vitigno Malbek non dovrà superare il 10 % del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Rosso Barletta » devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di Bari e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, in provincia di Foggia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal centro abitato di Barletta sulla costa, il limite segue quest'ultima verso nord-ovest fino alla foce dello Ofanto dove incrocia il confine comunale di Margherita di Savoia, che segue prima in direzione sud e poi in direzione nord-ovest fino al punto in cui si dirama da quello di Trinitapoli, all'altezza del km 26 della strada statale n. 159. Da qui segue, nella stessa direzione, il confine comunale di Trinitapoli per la parte occidentale fino ad incrociare quello di S. Ferdinando di Puglia in prossimità della masseria De Biase, segue quindi quest'ultimo confine comunale in direzione sud prima e nord poi, lungo il corso dell'Ofanto, fino ad incontrare quello del comune di Barletta. Procede lungo questi in direzione sud-est sino alla quota 127 in località la Cappella dove, segue in direzione ovest, la strada per Andria e giunto alla circonvallazione del centro abitato, prosegue lungo questa a nord della città fino ad incrociare la strada per Corato (strada statale Andriese-Coratina) che segue fino al km 42 e 800 circa dove incrocia il confine comunale di Trani. Lungo questi prosegue verso nord-est fino alla costa, segue quindi la medesima direzione nord-ovest raggiungendo il centro abitato di Barletta da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreni di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità, sono da considerarsi esclusi i terreni umidi o salmastri.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso Barletta » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rubino granato tendente ad assumere riflessi arancioni con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, armonico di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Rosso Barletta » qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « invecchiato ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Rosso Barletta » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10599)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, in Bari, stabilimento di Giovinazzo, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo, con effetto dal 2 gennaio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi di Bari, stabilimento di Giovinazzo, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 1° luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10751)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Collini, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 32 cartoni di orologi e sveglie di origine e provenienza Rep. federale di Germania la ditta Giuseppe Collini di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 25.647,28 di cui al mod. *B*-Import n. 3942279 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 4 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 4 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. 1, par 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301165 del 10 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la chiusura per ferie, non costituisce una motivazione che esima la ditta dalla responsabilità dell'impegno assunto;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 9 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Collini di Firenze mediante fidejussione della Cassa di Risparmio di Firenze nella misura del 5 % di D.M. 25.647,28 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(10665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 giugno 1977, concernente la ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 giugno 1977, alla pag. 4783, 2ª colonna, riga 27ª, in luogo di: « *Dante* Bruno », leggasi: « *Daniel* Bruno ».

(10618)

MINISTERO DEL TESORO

Ventinovesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ventinovesima estrazione di dodici serie (cinque per il prestito redimibile 3,50% e sette per il prestito redimibile 5%) dei titoli della ricostruzione.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10761)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 7 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,30	881,30	881,35	881,30	881,25	881,25	881,20	881,30	881,30	881,30
Dollaro canadese	810,45	810,45	809,70	810,45	810,35	810,40	810,25	810,45	810,45	810,45
Franco svizzero	381 —	381 —	380,75	381 —	380,65	381 —	380,65	381 —	381 —	381 —
Corona danese	144,08	144,08	144,05	144,08	144,10	144,05	144,10	144,08	144,08	144,08
Corona norvegese	160,41	160,41	160,30	160,41	160,38	160,40	160,42	160,41	160,41	160,40
Corona svedese	183,60	183,60	183,60	183,60	183,57	183,62	183,52	183,60	183,60	183,60
Fiorino olandese	361,02	361,02	361 —	361,02	361,05	361,05	361,05	361,02	361,02	361 —
Franco belga	24,798	24,798	24,80	24,798	24,80	24,78	24,80	24,798	24,798	24,80
Franco francese	181 —	181 —	180,95	181 —	181 —	181 —	181,03	181 —	181 —	181 —
Lira sterlina	1551,25	1551,25	1550,50	1551,25	1550,73	1551,20	1551 —	1551,25	1551,25	1551,25
Marco germanico	384,51	384,51	384,35	384,51	384,50	384,50	384,43	384,51	384,51	384,50
Scellino austriaco	53,896	53,896	53,90	53,896	53,93	53,88	53,91	53,896	53,896	53,90
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,68	21,80	21,73	21,80	21,72	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,447	10,447	10,45	10,447	10,45	10,44	10,448	10,447	10,447	10,44
Yen giapponese	3,418	3,418	3,42	3,418	3,415	3,40	3,417	3,418	3,418	3,41

Media dei titoli del 7 ottobre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	79,250
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,400
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
» 5 % (Città di Trieste)	95,625
» 5 % (Beni esteri)	95,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,575
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,750
» 6 % » » 1971-86	74,375
» 6 % » » 1972-87	70,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	80,450
» 9 % » » 1976-91	79,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	96,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,700
» poliennali 7 % 1978	97,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,225
» » 9 % 1980	91,350
» » 10 % 1981	91,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,25
Dollaro canadese	810,35
Franco svizzero	380,825
Corona danese	144,09
Corona norvegese	160,415
Corona svedese	183,56
Fiorino olandese	361,035
Franco belga	24,799
Franco francese	181,015
Lira sterlina	1551,125
Marco germanico	384,47
Scellino austriaco	53,903
Escudo portoghese	21,76
Peseta spagnola	10,447
Yen giapponese	3,417

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2-*bis*

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI TITOLI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redimibile 3,50% - 1934	7823	Bartolomeo Pasquale, nato a Cassano Irpino l'11 novembre 1899 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 7823 ed è ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore del comune di Cassano Irpino per il periodo 1933-42, nonchè a garanzia della gestione dell'esattoria consorziale di Nusco e Cassano Irpino dal 26 aprile 1941 al 31 dicembre 1942, nonchè per cauzione dovuta dal titolare e da Varallo Antonio, quali esattori tesorieri del consorzio dei comuni di Nusco e Cassano Irpino per il periodo 1943-63	25.000
Prestito redimibile 3,50% - 1934	4483	Bartolomeo Pasquale, nato a Cassano Irpino l'11 novembre 1899 ed ivi domiciliato. *Annotazione*: Proviene dall'iscrizione n. 4483 ed è ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore del comune di Cassano Irpino per il periodo 1933-42, nonchè a garanzia della gestione dell'esattoria consorziale di Nusco e Cassano Irpino dal 26 aprile 1941 al 31 dicembre 1942, nonchè per cauzione dovuta dal titolare e da Varallo Antonio, quali esattori tesorieri del consorzio dei comuni di Nusco e Cassano Irpino per il periodo 1943-63 . . .	1.500

(10567)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Relazione e deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1977. Scioglimento del consiglio comunale di La Salle.

Il consiglio comunale di La Salle cui sono assegnati quindici consiglieri, a seguito delle elezioni del 15 giugno 1975, è risultato composto da vari gruppi minoritari privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Il consiglio comunale stesso riusciva comunque in un primo tempo a esprimere i propri organi esecutivi, sindaco e giunta comunale; in seguito a disaccordi insorti nei gruppi e tra i gruppi che li avevano eletti, il sindaco ed un assessore effettivo rassegnarono le proprie dimissioni (rispettivamente delibere di presa d'atto n. 6 per il sindaco e n. 4 per l'assessore effettivo in data 11 febbraio 1977).

In seguito nella seduta del 15 febbraio 1977 vennero eletti un sindaco minoritario (verbale n. 9) ed un assessore effettivo (verbale n. 10).

Ma i gruppi consiliari non trovarono un accordo operativo e gli organi esecutivi eletti nel modo sopradescritto dovettero rassegnare le proprie dimissioni appunto per impossibilità di operare fattivamente per il comune e il consiglio comunale ne prendeva atto con verbale n. 90 del 15 luglio 1977.

Successivamente:

nella seduta del 15 luglio 1977 un primo tentativo di elezione del sindaco diede esito infruttuoso (verbale n. 91); lo stesso dicasi per la seduta del 23 luglio 1977 convocata dal consigliere anziano su invito e con fissazione della data da parte del presidente della giunta regionale e per quella del 30 luglio 1977 (prima convocazione verbale n. 93);

nella seduta del primo agosto (seconda convocazione, verbale n. 94) viene eletto un sindaco, in seguito a ballottaggio, con un solo voto; lo stesso rassegnò le dimissioni il giorno medesimo.

Due altre sedute del consiglio tenutesi rispettivamente il giorno 25 agosto 1977 e 27 agosto 1977 di prima e seconda convocazione non portarono ad alcun esito ai fini dell'elezione degli organi esecutivi del comune.

Le sedute del 30 luglio, 1° agosto, 25 agosto e 27 agosto sono state convocate dal presidente della giunta regionale avvalendosi dei poteri conferitogli dal combinato disposto degli articoli 124, ultimo comma, del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e dello statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con l'avvertenza ai consiglieri comunali che l'elezione degli organi esecutivi del comune costituisce per essi obbligo imposto dalla legge e la mancata elezione, inosservanza degli stessi.

L'art. 43, secondo comma, dello statuto speciale dispone che: « La facoltà di sciogliere i consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla giunta regionale, sentito il consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato ».

L'art. 323, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, dispone che: « I consigli comunali... possono essere sciolti... quando, richiamati all'osservanza di obblighi imposti per legge, persistano a violarli ».

La giunta regionale ritiene che debba farsi luogo allo scioglimento del consiglio comunale di La Salle per inosservanza di obblighi imposti per legge e sottopone al parere del consiglio regionale la presente relazione in adempimento del succitato art. 43 dello statuto.

Il presidente della giunta regionale: ANDRIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Presieduta dal sig. Mario Andrione e con gli interventi degli assessori:

Di Stasi Michele;
Jorrioz Giorgio;
Manganone Eraldo;
Marcoz Ettore;
Ramera Sergio;
Viglino Maria Ida;

Nell'adunanza del 23 settembre 1977;

Richiamata l'allegata relazione, parte integrante della presente deliberazione, da cui si evince che il consiglio comunale di La Salle non riesce a nominare i propri organi esecutivi benché ripetutamente a ciò richiamato e in tal modo persiste nella violazione di un obbligo tassativamente impostogli per legge;

Visto l'art. 323 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 198, in relazione all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto l'art. 43 dello statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio regionale nell'adunanza del 19 settembre 1977;

Ad unanimità di voti favorevoli (sette) espressi con votazione a scrutinio segreto (presenti e votanti sette);

Decide:

1) Il consiglio comunale di La Salle è sciolto dalla data odierna.

2) Il cav. Francesco Fosson è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi a norma della legge.

3) Al predetto commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

4) Il commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, addì 23 settembre 1977

Il presidente-relatore: ANDRIONE

Il segretario: PELLISSIER

(10732)

Relazione e deliberazione della giunta regionale 30 settembre 1977. Scioglimento del consiglio comunale di Arnad.

Il consiglio comunale di Arnad, cui sono assegnati quindici consiglieri, a seguito delle elezioni del 15 giugno 1975, è risultato composto da undici indipendenti e da un gruppo minoritario di quattro.

Il consiglio comunale riusciva a trovare l'accordo e a formare una maggioranza per esprimere il sindaco e la giunta.

Nel corso della primavera del corrente anno l'accordo che aveva portato alla formazione della maggioranza si sgretolò e il sindaco e la giunta rassegnarono le dimissioni di cui il consiglio comunale prese atto rispettivamente con verbali n. 16 del 12 agosto 1977 e n. 17 stessa data.

Nella stessa seduta del 12 agosto 1977 venne eletto un sindaco minoritario e un assessore effettivo i quali nella stessa seduta rassegnarono le proprie dimissioni come risulta dai verbali in atti numeri 18 e 19 appunto del 12 agosto 1977.

Quindi il consiglio comunale convocato dal consigliere anziano su invito e con fissazione della data dal presidente della giunta regionale, si riunì in seduta di prima convocazione il 7 settembre 1977 e con verbale n. 20 prese atto delle dimissioni del sindaco neo-eletto; con verbale n. 21 prese atto delle dimissioni dell'assessore effettivo eletto il 12 agosto 1977; con verbale n. 22 procedette a due votazioni libere per l'elezione del sindaco con esito infruttuoso e rinunciò alle previste votazioni di ballottaggio.

Nella seduta del 9 settembre 1977, il consiglio, convocato nel modo sopradescritto in seconda convocazione, deliberò con verbale n. 23 di soprassedere alla trattazione dell'oggetto all'ordine del giorno, ossia elezione del sindaco, in previsione di realizzare un accordo per la formazione di una maggioranza.

L'accordo non venne purtroppo raggiunto.

Infatti il consiglio comunale, convocato con la stessa procedura di cui sopra, in prima adunanza per il giorno 21 settembre 1977 e in seconda convocazione per il giorno successivo col verbale n. 24 del 21 settembre 1977 procedette a due votazioni libere per l'elezione del sindaco con esito infruttuoso, essendo state presentate solo schede bianche, e quindi concluse i lavori deliberando di non procedere alle votazioni di ballottaggio, di non riunirsi in seconda convocazione per il giorno successivo e di chiedere alla giunta regionale di iniziare la procedura per lo scioglimento del consiglio stesso e per la nomina del commissario straordinario.

Allo stato delle cose appare inutile ogni ulteriore tentativo anche con convocazioni d'ufficio in quanto appare inesorabilmente destinato a dare esito infruttuoso.

Si riportano di seguito le norme che regolano in Valle d'Aosta lo scioglimento dei consigli comunali:

l'art. 43, secondo comma, dello statuto speciale dispone che: « La facoltà di sciogliere i consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla giunta regionale, sentito il consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato »;

l'art. 323, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, dispone che: « I consigli comunali... possono essere sciolti... quando, richiamati all'osservanza di obblighi imposti per legge, persistano a violarli ».

La giunta regionale ritiene che debba farsi luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Arnad per inosservanza di obblighi imposti per legge e sottopone al parere del consiglio regionale la presente relazione in adempimento del succitato art. 43 dello statuto.

Il presidente della giunta regionale: ANDRIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Presieduta dal sig. Mario Andrione e con gli interventi degli assessori:

Di Stasi Michele;
Manganone Eraldo;
Marcoz Ettore;
Ramera Sergio;
Viglino Maria Ida;

Nell'adunanza del 30 settembre 1977 in sede tutoria;

Richiamata l'allegata relazione, parte integrante della presente deliberazione, da cui si evince che il consiglio comunale di Arnad non riesce a nominare i propri organi esecutivi benché ripetutamente a ciò richiamato e in tal modo persiste nella violazione di un obbligo tassativamente impostogli per legge;

Visto l'art. 323 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 198, in relazione all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto l'art. 43 dello statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio regionale nell'adunanza del 28 settembre 1977 (verbale n. 305);

Ad unanimità di voti favorevoli (sei) espressi con votazione a scrutinio segreto (presenti e votanti sei);

Decide:

1) Il consiglio comunale di Arnad è sciolto a far data da oggi.

2) Il sig. Mario Bal è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma della legge.

3) Al predetto commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

4) Il commissario straordinario è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, addì 30 settembre 1977

Il presidente-relatore: ANDRIONE

Il segretario: PELLISSIER

(10733)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed in particolare l'art. 151;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975, registro n. 34, foglio n. 194, con il quale si è provveduto a determinare, per l'anno 1974, la consistenza organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975, registro n. 40, foglio n. 146, ed in particolare l'art. 7, con il quale sono stati ripartiti i posti relativi all'ampliamento degli organici sopra indicati, ed in particolare uno dei suddetti posti è stato attribuito all'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma;
Udito il parere della sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze biologiche, scienze agrarie, scienze naturali e scienze forestali.

Gli aspiranti non debbono aver superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso indicato nel precedente art. 1 redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;
m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.
Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.
Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno presso la sede dell'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma in largo Cristina di Svezia n. 24, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano l'erbario cui appartiene il posto messo a concorso ed in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte secondo i programmi indicati nell'allegato 2.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commisione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, e nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o a far pervenire per loro diretta iniziativa, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei - Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di recezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati, ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta legale, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla competente autorità militare con marche da bollo sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in carta legale.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta legale.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta legale dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1976

p. *Il Ministro*: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1977
Registro n. 91 *Istruzione, foglio n.* 258

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . c.a.p. . . . (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso l'erbario annesso all'istituto dell'orto botanico dell'Università di Roma, nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito in data . . . . . presso l'Università di . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso . . .

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI DEL CONCORSO A CONSERVATORE IN PROVA NEL RUOLO ORGANICO DEI CONSERVATORI DEI MUSEI DELLE SCIENZE E DEI CURATORI DEGLI ORTI BOTANICI UNIVERSITARI.

Lauree ammesse: scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie e scienze forestali.

PROVE SCRITTE

1) Descrizione dei metodi di campionamento delle piante, applicabili in foresta.

2) Descrizione dei metodi di raccolta e campionamento di macro emicrofunghi.

3) Allestimento dell'erbario e dei preparati macro e microscopici per lo studio tassonomico.

PROVA ORALE

La prova verterà sugli argomenti che sono oggetto delle prove scritte e sui seguenti temi:

1) Elementi di botanica sistematica.

2) Le attrezzature scientifiche e le tecniche da impiegare nella conservazione di un erbario.

3) Nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità di Stato.

(10735)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 24 agosto 1977 il decreto ministeriale 23 luglio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a cinquantasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia, indetto con decreto ministeriale del 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(10625)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in coltivazioni erbacee, a ventiquattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 12 agosto 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in coltivazioni erbacee, a ventiquattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(10631)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Chatillon

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 22 in data 14 gennaio 1977 e n. 257 in data 21 aprile 1977, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacante nella regione autonoma della Valle d'Aosta e cioè della condotta consorziale di Chatillon;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte municipali interessate, designanti in maggioranza il dott. Caveri Alessandro;

Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei veterinari della regione;

Visto il tele n. 40024 A.O.P. in data 14 maggio 1977 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto l'articolo unico della legge 3 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Decreta:

La commissione del concorso per la nomina al posto vacante di veterinario condotto di Chatillon è costituita come segue:

Presidente:

Andrione dott. Mario, presidente della giunta regionale, o un suo delegato.

Componenti:

Argan Chiesa dott. Pier Gustavo, primo dirigente del Ministero dell'interno, presso commissione coordinamento, Aosta;

Monti prof. Franco, preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino, docente di patologia speciale e clinica medica;

Bisbocci prof. Giovanni, libero docente di ispezione degli alimenti presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino;

dott. Margaroli, veterinario regionale;

Caveri dott. Alessandro, veterinario condotto di Verrès.

Componenti aggiunti (per la prova di lingua francese):

Chanoux Cometto prof. Renée, insegnante di lingua francese;

Artaz Vevey prof.ssa Carla, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale dott.ssa Matta Maria Margherita.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso la sede della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino, via Nizza, 52, il 17 novembre 1977 alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 3 ottobre 1977

Il presidente: ANDRIONE

(10734)

OSPEDALE INFERMI « A. BONORA » DI S. PIETRO IN CASALE

Concorso ad un posto di assistente della sezione lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione lungodegenti (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro in Casale (Bologna).

(10700)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(10746)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione neurologica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale presso il presidio di Camposanmartino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente di Camposampiero (Padova).

(10742)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di pronto soccorso e accettazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(10745)

OSPEDALE POLISPECIALIZZATO DI ANZIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(10714)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto e due posti di assistente urologo;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Lazio 16 luglio 1973, n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Anzio (Roma).

(10715)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(10739)

OSPEDALE « MAREMMA » DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Campiglia Marittima (Livorno).

(10744)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente medico-chirurgo addetto al pronto soccorso presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(10711)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI PALAZZO ADRIANO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palazzo Adriano (Palermo).

(10741)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(10747)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi vangono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza).

(10740)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico-traumatologo;

due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(10712)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(10713)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1977 n. **17.**

Norme ed interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei, aventi carattere provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME CONCERNENTI LE BIBLIOTECHE ED INTERVENTI PER IL LORO SVILUPPO

Capo I

COMPITI E FINALITÀ

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento promuove lo sviluppo delle biblioteche aventi carattere provinciale, con particolare riguardo a quelle degli enti locali, tutela gli archivi storici ad essi affidati, ed esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia.

La provincia incentiva in particolare lo sviluppo della pubblica lettura promuovendo l'attuazione di un sistema provinciale di biblioteche formato anche da sistemi intercomunali ed urbani di biblioteche per la pubblica lettura. Essa cura altresì la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici ed operativi, la tutela del patrimonio librario, documentale ed archivistico, nonchè la formazione e l'aggiornamento del personale.

Concorrono alla formazione del sistema provinciale di biblioteche, oltre alla biblioteca della provincia autonoma, le biblioteche pubbliche di enti locali, le biblioteche specialistiche e di conservazione e le biblioteche di istituti scolastici.

Capo II

BIBLIOTECHE PUBBLICHE ED ARCHIVI DI ENTI LOCALI

Art. 2.

Le biblioteche pubbliche aventi carattere provinciale di comuni, loro consorzi e comprensori sono servizi culturali pubblici che, con criteri di imparzialità e pluralismo nei confronti delle varie opinioni e nel rispetto delle esigenze particolari degli utenti in età minore, concorrono all'educazione permanente del cittadino mediante:

a) il reperimento, l'acquisizione, l'ordinamento, la catalogazione, la conservazione, la tutela e l'uso pubblico di opere, documenti manoscritti, a stampa e audiovisivi;

b) la diffusione dell'informazione con ogni mezzo di comunicazione;

c) il reperimento e la raccolta della documentazione necessaria a conoscere e a diffondere la storia e le tradizioni del Trentino, nonchè della realtà contemporanea;

d) l'attuazione di iniziative culturali che contribuiscano all'educazione del cittadino anche in collaborazione con la scuola e con gli organi collegiali previsti dall'ordinamento scolastico.

Art. 3.

I comuni che intendono realizzare un servizio di pubblica lettura vi provvedono mediante l'istituzione di una biblioteca pubblica o di un punto di prestito aderente ad una biblioteca pubblica.

Le biblioteche possono aderire ad un sistema bibliotecario gestito da consorzi di comuni o da comprensori, secondo gli indirizzi di cui all'art. 19.

Ogni sistema bibliotecario fa capo ad una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema. Detta biblioteca realizza, coordina e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.

I comuni, ed in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento o densità demografica, possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali.

I comuni possono altresì avvalersi della collaborazione degli istituti scolastici che siano dotati di strutture bibliotecarie.

Art. 4.

Le biblioteche di cui al presente capo conseguono gli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2 mettendo a disposizione degli utenti personale qualificato, materiali di consultazione e di prestito opportunamente conservati, incrementati ed aggiornati, locali ed arredi adeguati. Esse garantiscono inoltre la continuità e la regolarità del servizio stabilendo orari di apertura in modo da consentire l'accesso a tutti i cittadini; promuovono, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative per la diffusione del libro e di ogni altro strumento audiovisivo che possa essere veicolo di cultura; promuovono inoltre iniziative atte a ricercare e diffondere la conoscenza della storia, delle tradizioni locali, nonchè della realtà contemporanea.

Presteranno altresì collaborazione tecnica ed organizzativa alle biblioteche degli istituti scolastici che concorrono a formare il servizio di pubblica lettura del comune.

I servizi di consultazione delle biblioteche sono gratuiti. Le biblioteche assicurano il prestito reciproco dei materiali da esse conservati, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio storico e artistico.

Le biblioteche situate nei comuni sede di comprensorio sono dotate di strutture atte ad assicurare un servizio rispondente alle esigenze della popolazione del comprensorio.

Art. 5.

La gestione culturale della biblioteca è affidata al consiglio di biblioteca nominato dall'ente locale.

Il consiglio di biblioteca propone all'ente locale gli indirizzi generali di attività culturale della biblioteca; stabilisce le modalità per l'impiego dei fondi stanziati e per la scelta dei materiali; stabilisce gli orari di apertura al pubblico.

Entro il mese di settembre di ogni anno il consiglio di biblioteca presenta all'ente locale la relazione sull'attività svolta e le proposte per il programma da attuarsi nell'anno successivo.

Il consiglio di biblioteca è composto da sette a quindici membri; esso deve garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari o del consiglio di circoscrizione, ove costituito, in cui ha sede la biblioteca, e tenere conto dell'esigenza di rappresentanza della scuola delle istituzioni e associazioni culturali locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e degli eventuali punti di prestito aderenti alla biblioteca stessa.

Il consiglio della biblioteca centro del sistema, per le decisioni relative alla gestione dei servizi culturali del sistema stesso, è integrato da un rappresentante di ciascuno dei consigli delle biblioteche ad esso aderenti, nonchè di due rappresentanti del comprensorio, di cui uno designato dalla minoranza.

Art. 6.

Nei comuni sedi di comprensorio, quelli centro di sistema e nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti l'attività complessiva del servizio delle biblioteche è di almeno quaranta ore settimanali, mentre le altre biblioteche garantiscono un minimo di venticinque ore settimanali.

Il servizio delle biblioteche è diretto da personale tecnico ad esse specificatamente addetto ed in possesso del diploma di scuola media superiore; sarà richiesto il diploma di laurea nel caso in cui la biblioteca assolva a funzioni di centro di sistema o sia dotata di un patrimonio librario di particolare rilievo.

Il personale tecnico delle biblioteche frequenterà i corsi di aggiornamento professionale promossi, riconosciuti o indicati dalla provincia.

I comuni, loro consorzi e comprensori disciplinano con apposito regolamento l'ordinamento delle biblioteche da essi gestito. Il regolamento per lo svolgimento dell'attività della biblioteca sarà adeguato alle direttive impartite dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia delle istituzioni culturali, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 21 della presente legge.

Per poter beneficiare dei finanziamenti e delle provvidenze di cui alla presente legge i comuni, loro consorzi e comprensori, devono adeguare alle norme legislative vigenti le disposizioni

del regolamento per quanto riguarda l'organico, la disciplina del personale addetto alle biblioteche, il trattamento economico e lo stato giuridico dello stesso.

Art. 7.

Gli enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e all'inventariazione dei documenti degli archivi storici ad essi affidati ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

Gli enti locali provvedono a trasferire negli archivi di cui sopra i documenti posseduti scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

Le sezioni di archivi ordinate ed inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca pubblica, qualora ciò risulti opportuno alla scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

Gli inventari degli archivi degli enti locali sono depositati nelle biblioteche degli enti stessi e nella biblioteca centro del sistema.

Oltre ai documenti di cui al secondo comma, i comuni, i comprensori e la provincia, depositeranno copia delle pubblicazioni da essi curati nelle rispettive biblioteche e nelle biblioteche centro di sistema.

Capo III

BIBLIOTECHE SPECIALISTICHE E DI CONSERVAZIONE

Art. 8.

Le biblioteche specialistiche e di conservazione non di enti locali e aventi carattere provinciale che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge devono:

disporre di personale qualificato, locali ed arredi adeguati;

garantire un servizio al pubblico continuativo e gratuito;

assicurare il prestito reciproco con le altre biblioteche e lo scambio delle informazioni.

Per i fini di cui al comma precedente, esse disciplineranno con apposito regolamento l'attività della biblioteca secondo le direttive impartite dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia delle istituzioni culturali, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 21 della presente legge.

La giunta provinciale approva i regolamenti di cui al comma precedente sentito il parare della commissione consultiva di cui all'art. 21 della presente legge.

Capo IV

INIZIATIVE ED INTERVENTI DELLA PROVINCIA

Art. 9.

In relazione alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale, nell'ambito delle previsioni e dei limiti di spesa indicati nel piano annuale di cui all'art. 20 della legge medesima, provvede:

a) allo sviluppo delle attività scientifiche, tecniche e di divulgazione in materia bibliografica, biblioteconomica ed archivistica realizzate anche con pubblicazioni, corsi e borse di studio;

b) alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale delle biblioteche comprese quelle di istituti scolastici;

c) alla formulazione di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche bibliografiche e biblioteconomiche;

d) alla formazione e all'incremento di una biblioteca provinciale dotata anche di attrezzature e strumenti audiovisivi specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;

e) alla formazione e all'aggiornamento del catalogo provinciale trentino anche attraverso la collaborazione del personale tecnico specialistico delle biblioteche del Trentino;

f) al coordinamento dell'attività e dei servizi delle biblioteche e all'assistenza tecnica alle stesse;

g) a promuovere, organizzare, facilitare e diffondere iniziative culturali e pubblicazioni di interesse culturale o comunque intese a ricercare e diffondere la conoscenza dell'ambiente, della storia, della letteratura e delle tradizioni del Trentino, nonchè della realtà contemporanea;

h) ad iniziative dirette allo studio e alla valorizzazione e diffusione del settore della letteratura giovanile anche con l'istituzione di una biblioteca specializzata;

i) iniziative comunque intese alla conoscenza, fruizione e valorizzazione delle biblioteche e dei loro servizi.

Art. 10.

Per il conseguimento delle finalità di promozione e di coordinamento previste all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13, a:

a) assegnare fondi per le biblioteche di cui al precedente capo II per le spese di istituzione, di funzionamento, di sviluppo e per l'acquisto di beni ed attrezzature delle biblioteche stesse;

b) concedere contributi per le biblioteche di cui al precedente capo III in relazione alle spese di funzionamento, di sviluppo e per l'acquisto di beni ed attrezzature delle biblioteche stesse;

c) concedere contributi per le biblioteche di cui al precedente capo II in relazione alle spese per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle sedi delle biblioteche stesse;

d) concedere contributi per le biblioteche di cui al precedente capo III in relazione alle spese per l'ampliamento ed il miglioramento delle sedi delle biblioteche stesse.

Art. 11.

La giunta provinciale assegna ai comuni, ai concorsi di comuni ed ai comprensori i fondi per le spese di istituzione e di funzionamento e per l'acquisto di beni ed attrezzature delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di cui al precedente capo II, secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'art. 20 della presente legge.

Per la determinazione della suddetta ripartizione, si tiene conto del numero e della dimensione delle strutture bibliotecarie dei singoli enti.

L'erogazione ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai comprensori delle somme assegnate per le spese di istituzione e di funzionamento, è disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria comunale, consorziale e comprensoriale in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa di ciascun ente.

A tal fine i comuni, i consorzi di comuni ed i comprensori invieranno, a richiesta dell'assessorato competente, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa distinto per tipi di spesa.

L'erogazione ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai comprensori delle somme assegnate per l'acquisto di beni ed attrezzature è disposta con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Le anticipazioni bimestrali successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese di acquisto sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

In occasione del versamento relativo all'ultimo bimestre, la giunta provinciale, sulla base dei versamenti già effettuati, delibera le eventuali variazioni delle assegnazioni a ciascun comune o consorzio di comuni.

Art. 12.

La giunta provinciale concede contributi ai proprietari di biblioteche specialistiche e di conservazione di cui al precedente capo III nella misura massima del 70 per cento delle spese ammesse per il funzionamento e lo sviluppo e per l'acquisto di beni ed attrezzature delle biblioteche stesse secondo la ripartizione prevista dal piano annuale di cui all'art. 20 della presente legge.

Le proposte di cui all'art. 20, terzo comma, della presente legge dovranno essere corredate:

a) dalla relazione sull'eventuale attività svolta in precedenza;

b) dal preventivo di spesa annuale.

Il contributo concesso ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di sviluppo, è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento ed il saldo verso presentazione del rendiconto per l'esercizio cui si riferisce il contributo stesso. L'erogazione dei contributi per l'acquisto di beni ed attrezzature è disposta verso presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.

Art. 13.

La giunta provinciale concede contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai comprensori, nella misura massima dell'80 per cento delle spese di costruzione, di ampliamento e di miglioramento delle sedi delle biblioteche di cui al precedente capo II, secondo la ripartizione prevista nel piano annuale di cui all'art. 20 della presente legge.

Le provvidenze di cui al precedente comma vengono estese ai proprietari di biblioteche specialistiche e di conservazione per il miglioramento delle biblioteche di cui al capo III.

Le proposte di cui all'art. 20, terzo comma, della presente legge dovranno essere corredate da:

a) progetto di massima delle opere da eseguire;

b) relazione tecnico-illustrativa del luogo prescelto e delle caratteristiche della costruzione nel caso di costruzione *ex-novo*; del tipo di lavori da eseguire nel caso di ampliamento o di miglioramento dei locali già esistenti;

c) deliberazione dell'organo competente con cui viene approvato il progetto di massima delle opere da eseguire.

Nel caso di inserimento nel piano annuale delle proposte, ad integrazione della documentazione già presentata, entro sei mesi dalla data della comunicazione, dovranno essere presentati i seguenti atti:

progetto esecutivo dei lavori;

deliberazione dell'organo competente riportante l'approvazione del progetto dei lavori e delle modalità di esecuzione.

Il contributo verrà liquidato previo accertamento, da parte dell'assessorato al quale è demandata la materia delle biblioteche, della regolare esecuzione dei lavori, nel caso delle biblioteche specialistiche e di conservazione.

Con i provvedimenti di concessione dei contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed ai comprensori, la giunta provinciale può autorizzare la corresponsione anticipata, in una o più soluzioni, delle relative somme fino alla misura massima dell'80 per cento. La rata a saldo è erogata dopo l'accertamento, da parte dell'assessorato al quale è demandata la materia delle biblioteche, della regolare esecuzione dei lavori.

TITOLO II

NORME CONCERNENTI I MUSEI ED INTERVENTI PER IL LORO SVILUPPO

Capo I

COMPITI E FINALITÀ

Art. 14.

La provincia promuove lo sviluppo, il coordinamento delle istituzioni museali aventi carattere provinciale e in particolare:

a) di musei di enti locali o a carattere locale;

b) di complessi ed edifici di interesse storico, artistico ed ambientale, assimilabili per destinazione ad istituti museali;

c) di raccolte omogenee appartenenti ad istituti, fondazioni o altri enti;

d) di aree archeologiche, intese come testimonianza degli insediamenti del lavoro e delle attività umane.

Art. 15.

Ai fini di cui al presente capo le istituzioni museali devono realizzare servizi culturali volti a:

a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;

b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica ed artistica;

c) adottare iniziative culturali che contribuiscano all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;

d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

In particolare le predette istituzioni curano l'attività didattica anche in collaborazione con la scuola, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza di beni culturali con specifico riferimento all'ambiente locale e ne promuovono la difesa.

Art. 16.

Le istituzioni museali che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge debbono:

garantire la fruizione da parte di tutti i cittadini del patrimonio e dell'attività dell'istituzione stessa;

essere dotate di personale professionalmente qualificato;

disciplinare la propria attività con apposito regolamento che dovrà essere approvato dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 21 della presente legge.

Al fine di rendere più razionale l'attività e l'impiego degli strumenti e dei mezzi disponibili, le istituzioni museali di cui al comma precedente possono riunirsi in consorzio o altre forme associative.

Capo II

INIZIATIVA ED INTERVENTI DELLA PROVINCIA

Art. 17.

Per conseguire le finalità di cui al titolo II, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai proprietari dei musei nella misura massima del 70 per cento, secondo la ripartizione prevista nel piano annuale di cui all'art. 20 della presente legge, per:

a) l'istituzione, il funzionamento, la riorganizzazione e l'acquisto di attrezzature dei musei;

b) l'integrità, la custodia, la sicurezza e la conservazione dei beni culturali in essi contenuti;

c) la manutenzione e la pubblica fruizione dei beni;

d) l'incremento delle collezioni;

e) lo studio scientifico e la catalogazione dei materiali e delle raccolte, la pubblicazione di inventari, catologhi, nonchè strumenti di informazione;

f) la creazione ed il potenziamento degli strumenti di ricerca scientifica, comprese eventuali biblioteche specializzate;

g) l'adozione di mezzi di conoscenza e comunicazioni audiovisive;

h) l'assistenza e coordinamento dell'attività al fine di caratterizzare le istituzioni di cui all'art. 14 come centri di organizzazione culturale nell'ambito delle rispettive aree territoriali in relazione alle altre attività culturali promosse dalla provincia;

i) ogni altra iniziativa diretta al potenziamento ed allo sviluppo dei musei nonchè alla fruizione delle raccolte in essi contenute.

Per l'attuazione del precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della presente legge nel caso di proprietari diversi da comuni o consorzi di comuni. Qualora i proprietari siano i comuni o i consorzi di comuni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, lettera a), e 11 della presente legge.

Per consentire la realizzazione del piano, la giunta provinciale, qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità, è autorizzata ad intervenire e ad assumere direttamente le spese di cui al presente articolo. A tal fine la giunta provinciale stipula apposite convenzioni per la regolazione di rapporti patrimoniali con le istituzioni museali.

La provincia adotta altresì iniziative dirette alla creazione ed al potenziamento degli strumenti di restauro e provvede alla formazione professionale ed all'aggiornamento del personale tecnico dei musei.

Art. 18.

Per conseguire le finalità di cui al titolo II, la giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi ai proprietari dei musei nella misura massima dell'80 per cento per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle sedi dei musei, secondo la ripartizione prevista nel piano annuale di cui all'art. 20 della presente legge.

Per l'attuazione del precendente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19.

Per consentire uno sviluppo equilibrato delle esigenze culturali delle diverse parti del territorio provinciale, la giunta provinciale formula, in armonia con i piani di sviluppo sociali, economici ed urbanistici della provincia e dei comprensori, un piano, con estensione non superiore al quinquennio, di promozione del sistema provinciale di biblioteche e di sviluppo dei musei.

Il piano, articolato per comprensori, indica sulla base della situazione esistente ed in relazione alle caratteristiche socio-demografiche dei comprensori stessi, la struttura del sistema provinciale di biblioteche e l'organizzazione musearia che si intende realizzare nel periodo, determinandone anche la priorità di realizzazione.

Il piano pluriennale di promozione è formulato, sentita la commissione di cui all'art. 21 della presente legge, tenendo conto delle motivate proposte dei comuni, dei loro consorzi, dei comprensori, degli istituti scolastici, delle biblioteche specialistiche e di conservazione nonchè delle istituzioni museali.

In relazione al piano pluriennale, la giunta provinciale determina anche gli indirizzi di massima per la formazione dei sistemi bibliotecari.

Il piano viene preventivamente comunicato alla competente commissione legislativa del consiglio provinciale.

Art. 20.

La giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 21 della presente legge, nel rispetto delle priorità stabilite dal piano pluriennale e sulla base delle proposte dei comuni, dei loro consorzi, dei comprensori e dei soggetti interessati, approva un piano annuale degli interventi per la promozione e lo sviluppo delle biblioteche e dei musei aventi carattere provinciale.

Il piano annuale determina:

a) le modalità e l'entità degli interventi provinciali secondo le disposizioni di cui all'art. 9;

b) la ripartizione agli enti locali dei fondi provinciali in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11;

c) la ripartizione dei contributi agli enti locali, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 13;

d) la ripartizione dei contributi alle biblioteche specialistiche e di conservazione in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 10, 12 e 13;

e) la ripartizione dei contribuiti ai musei e la determinazione delle eventuali spese in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.

Per la formulazione del piano annuale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati sono tenuti a far pervenire, entro il 31 ottobre di ogni anno, le loro proposte alla giunta provinciale unitamente, in caso di contributi, agli atti relativi all'assunzione degli oneri a proprio carico.

Il piano annuale è deliberato dalla giunta provinciale, con le modalità di cui al presente articolo, entro il 15 dicembre di ogni anno ed è riferito all'esercizio finanziario successivo.

Art. 21.

La giunta provinciale nomina una commissione cui spetta esprimere i pareri previsti dagli articoli 6, 8 e 16, nonchè indicare gli indirizzi per la formulazione dei piani di cui agli articoli 19 e 20 della presente legge.

Essa è composta da:

a) l'assessore cui compete la materia con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del consiglio provinciale di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;

c) il provveditore agli studi della provincia di Trento o un suo delegato;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante per ogni comprensorio;

f) un dirigente tecnico designato dai dirigenti tecnici delle biblioteche pubbliche;

g) un dirigente tecnico designato dai dirigenti tecnici delle biblioteche specialistiche e di conservazione;

h) due direttori di musei della provincia;

i) il funzionario preposto ai servizi provinciali delle attività culturali;

l) un funzionario della provincia esperto nel settore delle biblioteche;

m) un funzionario della provincia esperto nel settore dei musei.

Fungerà da segretario un funzionario dell'assessorato cui compete la matera.

Per i comprensori non istituiti il rappresentante di cui al primo comma, lettera *e*), sarà scelto dalla giunta provinciale sentiti i comuni del comprensorio.

I membri della commissione rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.

La commissione elegge nel proprio seno un vicepresidente.

La commissione è convocata dal suo presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di un terzo dei componenti o su richiesta della giunta provinciale.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività delle biblioteche e dei musei già esistenti e fino a quando non sarà operante il piano annuale di cui all'art. 20 ed i regolamenti di cui gli articoli 6, 8 e 16, la giunta provinciale approva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, due piani straordinari sulla base dei fabbisogni di spesa relativi alle situazioni esistenti.

L'assegnazione dei fondi e la determinazione dei contributi ai comuni, ai consorzi di comuni, ai proprietari di musei e di biblioteche specialistiche e di conservazione, saranno effettuate secondo la ripartizione prevista dai piani stessi. Per la relativa erogazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.

Art. 23.

Limitatamente alle biblioteche e ai musei, cessano di applicarsi le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 10, lettere *a*) e *b*), e 17 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 600.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 25.

Per i fini di cui agli articoli 10, lettere *c*) e *d*), e 18 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 200.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 26.

Alla copertura dell'onere di L. 800.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 24 e 25 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede nel modo seguente:

per L. 33.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 760 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 246.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 860 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 65.000.000 mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 456.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 21 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 27.

Nell'allegato 1, approvato con l'art. 4 della legge provinciale « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1977 », è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 900 . . . . L. 65.000.000

Art. 28.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 760 - Categ. III. — Spesa per l'acquisto e la fornitura di libri e l'erogazione di sussidi alle biblioteche scolastiche nonchè ad istituzioni culturali, spesa per l'acquisto di pubblicazioni di interesse culturale . . . . L. 33.000.000

Cap. 860. - Categ. II. — Spese per l'acquisto di libri, attrezzature, materiale propagandistico per il centro biblioteconomico provinciale e per le biblioteche comunali nonchè per la preparazione e l'aggiornamento relativo al personale, contributi per il funzionamento delle biblioteche comunali e di conservazione (decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691) . . . . . . » 246.000.000

Cap. 900. - Categ. III. — Fondo per spese, contributi e sussidi a enti, associazioni ed istituzioni a carattere provinciale, per l'incremento della cultura, la conservazione e valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali (leggi provinciali 11 novembre 1952, n. 3, 4 gennaio 1975, n. 2 e 17 gennaio 1977, **n. 1**) . . . . » 65.000.000

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . » 458.000.000

Totale variazioni in diminuzione . L. 802.000.000

In aumento:

Cap. 50 Categ. III. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . L. 2.000.000

Cap. 885 - Categ. III (di nuova istituzione). — Spese e contributi per interventi diretti della provincia e per concorsi nelle spese di istituzione, funzionamento e sviluppo e per l'acquisto di beni ed attrezzature per le biblioteche ed i musei aventi carattere provinciale . . . . » 600.000.000

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione II - Istruzione e cultura

Rubrica III - Investimenti per biblioteche pinacoteche e musei

Cap. 3370 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle sedi di biblioteche e di musei aventi carattere provinciale . . . . » 200.000.000

Totale variazioni in aumento . . L. 802.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 26 agosto 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1977, n. **18**.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, concernente interventi in favore dell'assistenza agli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui al capo II, titolo I, della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 350.000.000 annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 350.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per i fini di cui al capo IV, titolo I, della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 350.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

L'art. 1 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come modificato dall'art. 30, primo comma, della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, e sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 2, è così modificato nel primo comma:

« A tutti i soggetti residenti da almeno due anni nella provincia di Trento o aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei comuni della provincia stessa, i quali si trovino nelle condizioni economiche previste dal successivo comma, estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1977 fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, l'assistenza malattia secondo le norme previste dalla presente legge, semprechè gli stessi non possano fruire, a titolo proprio o di altri membri della famiglia, delle prestazioni di malattia da parte di enti mutualistici o previdenziali in virtù di assicurazione obbligatoria o facoltativa derivante da leggi ordinarie o speciali o da particolari convenzioni ».

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 350.000.000

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . » 300.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 650.000.000

In aumento:

Cap. 1750 - Categ. III. — Interventi per agevolare l'assistenza a favore di persone anziane (leggi provinciali 19 agosto 1973, n. 28 - titolo I, capo II, 30 novembre 1974, n. 40 e 28 luglio 1975, n. 26)	L. 350.000.000
Cap. 3927 - Categ. X (di nuova istituzione). — Contributi a favore di istituzioni che esercitano l'assistenza e la beneficenza, per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature od arredamenti destinati a case di riposo o a centri di assistenza o di soggiorno per anziani	» 300.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 650.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 agosto 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1977, n. 19.

Disciplina degli interventi della provincia in relazione a pubbliche calamità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI E DI PREVENZIONE

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento provvede agli interventi di propria competenza al fine di prevenire il verificarsi di calamità pubbliche, od in relazione a calamità che si siano verificate, secondo le disposizioni della presente legge.

Si intende per calamità pubblica l'insorgere, sul territorio provinciale, di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni.

Art. 2.

La giunta provinciale provvede, sia direttamente che attraverso la concessione di sussidi ai comuni e loro consorzi, alle opere necessarie al fine di prevenire calamità pubbliche.

La giunta provinciale predispone altresì i servizi di soccorso ed assistenza a favore delle popolazioni colpite.

Art. 3.

La giunta provinciale può accordare sussidi ai comuni e loro consorzi nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione di opere di prevenzione dirette a difendere le strade comunali e vicinali, i centri ed i nuclei abitati e singole strutture aziendali contro alluvioni, frane, valanghe, erosioni ed altre cause di pericoli o di danni.

Qualora i fenomini di cui al comma precedente interessino il demanio o il patrimonio della provincia, o si presentino comunque di notevole estensione, la giunta provinciale interviene direttamente.

Art. 4.

E' istituito presso la giunta provinciale il comitato di coordinamento per le calamità pubbliche, al quale spettano i seguenti compiti:

a) predisporre specifici piani di intervento in rapporto ai diversi tipi di calamità;

b) predisporre piani relativi all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali di riserva con indicazione della rispettiva ubicazione;

c) individuare in ciascun comprensorio i fabbricati che possono essere utilizzati per il temporaneo ricovero delle popolazioni e le aree, possibilmente già attrezzate o di facile attrezzatura, da adibire ad attendamenti e a quant'altro si rendesse opportuno;

d) formare e tenere aggiornati gli elenchi, rispettivamente i quadri:

1) del personale tecnico, sanitario ed ausiliario dipendente dalla provincia, dai comuni o da altri enti pubblici, mobilitabile in caso di necessità per i fini di cui alla presente legge;

2) del personale sanitario, medico e non medico, degli ospedali e delle cliniche, nonchè degli impianti ed attrezzature sanitarie e di analisi od affini, di cui ci si possa avvalere in quanto necessari per l'opera di soccorso;

3) degli enti ed associazioni che siano disposti ad intervenire, facendo perno sui Corpi dei vigili del fuoco con i quali stabilire le opportune intese;

4) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali, con l'indicazione della rispettiva consistenza e delle macchine operatrici e di cantiere in dotazione;

5) delle ditte che esercitino attività di produzione, lavorazione o commercio di legnami, ferramenta, materiali da cantiere in genere, materiale da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;

6) dei liberi professionisti che possano venire impiegati in caso di emergenza;

7) dei mezzi di trasporto utilizzabili e in particolare di quelli attrezzati per il rifornimento idrico ed alimentare e per la preparazione dei pasti;

8) dei depositi di combustibili per uso trazione o di riscaldamento;

9) dei magazzini di derrate alimentari, di quelli di medicinali ed altro materiale sanitario, nonchè degli alberghi ristoranti o mense in grado di fornire un elevato numero di pasti;

e) formulare proposte comunque ritenute utili, ivi comprese quelle per attività di informazione e promozione per il migliore raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge.

Copia dei piani, elenchi e quadri di cui al comma precedente sarà depositato presso gli uffici dei comprensori e dei comuni.

Il comitato deve ultimare i compiti previsti dai punti *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Oltre a svolgere i compiti indicati al primo comma, il comitato è organo consultivo permanente della giunta provinciale in materia di interventi comunque attinenti le pubbliche calamità.

Art. 5.

Il comitato di cui al precedente articolo è nominato dalla giunta provinciale ed è composto:

1) dal presidente della giunta provinciale, o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

2) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, con funzioni di vicepresidente;

3) dal direttore della ragioneria provinciale;

4) dall'ispettore provinciale del servizio antincendi;

5) dall'amministrazione dell'azienda speciale di sistemazione montana;

6) dal funzionario preposto ai servizi forestali;

7) dal funzionario preposto ai servizi agrari;

8) dal funzionario preposto ai servizi delle acque pubbliche;

9) da un geologo della provincia;

10) dal medico provinciale;

11) dal direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico;

12) dal direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto chimico;

13) dal funzionario preposto ai servizi amministrativi dell'assessorato ai lavori pubblici;

14) dal funzionario preposto ai servizi amministrativi della sanità;

15) dal funzionario preposto ai servizi amministrativi dell'assistenza ed attività sociali.

Il presidente del comitato può, di volta in volta, invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i funzionari preposti a servizi provinciali non rappresentati nel comitato stesso, nonché tecnici ed esperti in specifiche materie.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario della provincia, che potrà avvalersi per l'attività istruttoria della collaborazione di altri funzionari addetti ai diversi servizi rappresentati nel comitato.

Art. 6.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare, in base alle indicazioni del comitato di cui ai precedenti articoli 4 e 5, accordi o convenzioni con enti, imprese od istituti che siano in grado di fornire con la necessaria prontezza i mezzi, i medicinali ed i materiali comunque occorrenti per l'attività di pronto intervento in caso di calamità pubblica.

Sempre in base alle indicazioni di cui al precedente comma, la giunta provinciale può provvedere altresì all'acquisto dei predetti mezzi, medicinali e materiali, al fine di costituirne adeguate scorte nelle località ritenute più idonee del territorio provinciale.

Art. 7.

Per i fini di cui alla presente legge, ed in particolare per gli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, nonché per l'esecuzione di provvedimenti relativi alla totale o parziale demolizione di edifici ovvero a puntellamenti e riparazioni, potranno, in via eccezionale, essere incaricati anche tecnici esterni, messi a disposizione della provincia da altri enti pubblici o scelti fra gli iscritti ad ordini o collegi professionali.

Art. 8.

In relazione ai compiti previsti dalla presente legge, la giunta provinciale può promuovere specifici studi e ricerche, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della collaborazione di enti ed istituti specializzati.

La giunta stessa è altresì autorizzata, nell'ambito delle norme vigenti, ad installare e gestire sistemi di comunicazione, di controllo e di segnalazione ritenuti idonei al fine di poter fronteggiare con la maggiore prontezza possibile gli eventi calamitosi.

Capo II

INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE A PUBBLICHE CALAMITÀ

Art. 9.

I comuni, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico determinate da cause naturali nell'ambito del rispettivo territorio. Tali situazioni, nonché le calamità in atto, debbono essere segnalate col mezzo più rapido all'assessorato provinciale ai lavori pubblici con l'indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati.

Analogo obbligo di segnalazione incombe a chiunque abbia accertato alcuna delle situazioni considerate al precedente comma. La segnalazione deve essere effettuata al sindaco del comune interessato dalla predetta situazione, ovvero direttamente all'assessorato provinciale ai lavori pubblici.

Nulla è innovato circa gli obblighi del sindaco in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi delle norme in vigore.

I dipendenti della provincia distaccati presso le sedi comprensoriali, al verificarsi della pubblica calamità, sono tenuti a porsi immediatamente a disposizione dei sindaci dei comuni colpiti ed a prestare la loro collaborazione anche ai fini dell'adozione ed esecuzione dei provvedimenti di cui al comma precedente fino a quando non sia diversamente disposto con ordine di servizio.

Art. 10.

Al verificarsi di una calamità pubblica, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere a tutti i lavori di carattere urgente ed inderogabile, con particolare riguardo:

a) ai puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

b) al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali;

c) al ripristino, ristrutturazione e, ove necessario, ricostruzione di acquedotti, fognature, impianti pubblici di depurazione ed altre opere igieniche;

d) alla costruzione di ricoveri provvisori per persone rimaste senza alloggio.

I lavori di cui al comma precedente possono essere eseguiti anche con carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico risulti che la spesa relativa non superi di oltre il 25 per cento quella occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.

I ricoveri a carattere definitivo costruiti in base alla anzidetta norma, sono ceduti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono stati realizzati, oppure all'I.T.E.A. e la loro assegnazione agli aventi diritto è effettuata dalle competenti commissioni a norma della legislazione vigente su domanda degli interessati.

Art. 11.

Al fine di consentire il sollecito rientro nelle rispettive abitazioni delle persone che, a causa dell'evento calamitoso, sono state provvisoriamente sistemate in altri alloggi o ricoveri, la giunta provinciale, ove ne riconosca la necessità o la convenienza, può provvedere alla riparazione di edifici danneggiati limitatamente a quanto occorra per garantire le condizioni di stabilità preesistenti all'evento calamitoso.

L'intervento di cui al comma precedente è subordinato al previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori con inizio nel termine di trenta giorni, con diffida per l'esecuzione d'ufficio, nel qual caso il proprietario stesso sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dalla provincia nella misura che sarà stabilita con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, in base al reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno precedente quello in cui l'evento calamitoso si è verificato. In caso di mancato rimborso si procede alla riscossione delle somme dovute a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Ove si tratti di immobili dichiarati di interesse storico od artistico, l'invito all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma sarà accompagnato, se del caso, da apposite prescrizioni, le quali tengono luogo delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Ai proprietari che provvedano direttamente alle riparazioni ai sensi del secondo comma, così da consentire il rientro degli sfollati nel termine che sarà all'uopo stabilito nell'atto di diffida, può essere concesso un contributo nella misura del 40 per cento della spesa accertata dall'ufficio tecnico provinciale.

La giunta provinciale può disporre che ai lavori da eseguirsi d'ufficio ai sensi del secondo comma, provveda l'I.T.E.A. In tal caso la giunta stessa assegna all'istituto i fondi necessari, che saranno erogati in via anticipata per il 70 per cento e per la rimanente parte ad avvenuta esecuzione delle opere, su presentazione di idonea documentazione.

Art. 12.

Nei casi in cui l'evento calamitoso, in relazione alla sua natura ed alla limitata estensione, può essere adeguatamente fronteggiato mediante l'organizzazione tecnico-amministrativa e con l'impiego dei mezzi e degli uomini, compresi i Corpi volontari dei vigili del fuoco, di cui può disporre il comune interessato, gli interventi di cui al precedente art. 10 sono effettuati dal comune stesso, per delega della provincia.

La sussistenza delle condizioni indicate al comma precedente è accertata con decreto del presidente della giunta provinciale su proposta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, sentito il sindaco del comune interessato.

La provincia assume a proprio carico la spesa relativa agli interventi effettuati dal comune, sulla base di perizie vistate dall'ufficio tecnico provinciale, e ne dispone la liquidazione ed il pagamento previo accertamento, da parte dello stesso ufficio, dei lavori eseguiti.

Con il provvedimento di assunzione della spesa la giunta provinciale può deliberare l'immediata corresponsione di un congruo acconto.

Capo III

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 13.

In relazione alla gravità della situazione determinatasi a seguito della pubblica calamità, il presidente della giunta provinciale, su proposta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, può dichiarare con proprio decreto lo stato di emergenza deter-

minando la zona del territorio provinciale da esso interessata. Con successivi provvedimenti potranno essere apportate modificazioni alla predetta delimitazione territoriale.

Il decreto di cui al comma precedente viene immediatamente comunicato al commissario del Governo ed ai comuni interessati. Entro ventiquattro ore dalla comunicazione il sindaco è tenuto a rendere noto lo stato di emergenza mediante avviso da esporre all'albo pretorio ed in altri spazi idonei. Della dichiarazione dello stato di emergenza viene curata altresì la diffusione mediante la stampa e la radio locale.

Contemporaneamente alla dichiarazione dello stato di emergenza il presidente della giunta provinciale, al fine di assicurare l'intervento tempestivo e coordinato dei diversi servizi provinciali, provvede alla costituzione di un centro operativo, che agisce sotto la direzione e responsabilità dell'ingegnere capo. I componenti del centro operativo sono scelti di preferenza tra i membri del comitato di cui all'art. 5, avuto riguardo ai servizi provinciali la cui attività sia particolarmente richiesta in relazione alla natura della calamità verificatasi. Il centro operativo dà immediata attuazione ai piani d'intervento predisposti ai sensi dell'art. 4, lettera *a*).

A seguito della dichiarazione di cui al primo comma, l'ingegnere capo ordina l'immediata costituzione di uno o più gruppi operativi nella zona nella quale si è verificata la calamità e, se necessario, in altre zone del territorio provinciale.

Alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza si provvede nelle stesse forme e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 14.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provvede direttamente, con la collaborazione del personale assegnato al centro operativo, e con le modalità ritenute più idonee, all'esecuzione dei lavori necessari, alle forniture e noli da parte di imprese, ivi compresi gli elementi prefabbricati da adibire ad alloggi provvisori, nonché a procurare con urgenza, alle popolazioni colpite dalla calamità, derrate alimentari, vestiario, coperte, mobili, suppellettili ed altri beni di prima necessità.

L'ingegnere capo potrà procedere altresì, avvalendosi anche di funzionari a tal fine delegati, a requisizioni a norma dell'art. 28 del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. In tal caso il ricorso previsto al quinto comma del predetto articolo è proponibile alla giunta provinciale.

Art. 15.

Al fine di consentire l'immediata erogazione delle somme necessarie per i lavori e gli altri interventi urgenti previsti dal precedente articolo, il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito senza limite di importo, sia in conto competenza che in conto residui, a favore dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, secondo le disposizioni contenute negli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6.

Le modalità di impiego dei fondi di cui al precedente comma da parte dell'ingegnere capo risponderanno a criteri di opportunità tecnica da valutarsi caso per caso dal medesimo.

Art. 16.

Alla direzione dei servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvede il medico provinciale in armonia con gli altri servizi di soccorso ed avvalendosi della collaborazione degli ufficiali sanitari delle località colpite o limitrofe.

Fanno capo parimenti al medico provinciale i servizi di polizia mortuaria per la zona colpita.

Art. 17.

L'attività svolta eventualmente da squadre di soccorso, associazioni, comitati e volontari in genere, anche provenienti da altre province, viene disciplinata dall'ingegnere capo dello ufficio tecnico.

In particolare, qualora risulti necessario, in presenza di determinate situazioni di pericolo o per l'esigenza di maggior funzionalità dei servizi, l'ingegnere capo può ordinare al personale volontario di cui al comma precedente l'allontanamento dai cantieri o altri luoghi di lavoro situati nella zona colpita.

Art. 18.

Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso, l'accesso e la circolazione di persone e mezzi di trasporto nella zona, relativamente alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza, vengono disciplinati, ove occorra, in base a disposizioni emanate dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico.

Art. 19.

Finché non sia possibile provvedere ad una sistemazione in via permanente, la giunta provinciale si prende cura direttamente dei minorenni orfani o dispersi.

Art. 20.

Il denaro, i valori, gli utensili, i mobili, le masserizie e le merci, che si rinvenissero durante le operazioni di sgombero ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici rovinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono separati a cura dei funzionari addetti alla sorveglianza dei lavori e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve altresì essere indicato con la maggiore possibile precisione il luogo in cui ciascun oggetto è stato rinvenuto.

Tutti gli oggetti presi in consegna dovranno essere recapitati al più vicino gruppo operativo, il quale provvederà a depositare il denaro ed i valori presso la tesoreria provinciale e gli altri oggetti presso la sede comunale del luogo ove sono stati rinvenuti. Qualora ciò non sia possibile, questi ultimi saranno temporaneamente custoditi a cura della pubblica sicurezza.

Art. 21.

La giunta provinciale potrà concedere contributi ai comuni a titolo di concorso sulle spese da essi sostenute:

a) per dare ricovero in via immediata e provvisoria alle famiglie rimaste senza tetto;

b) per l'erogazione di sussidi di sostentamento a chi abbia perduto, a causa della calamità, ogni fonte di reddito;

c) per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle famiglie o persone bisognose che abbiano perduto vestiario, mobili e suppellettili indispensabili a seguito dell'evento calamitoso.

La concessione dei contributi di cui al presente articolo può avvenire anche nei casi di calamità pubblica, per i quali non si sia resa necessaria la dichiarazione di emergenza di cui al precedente art. 13.

Art. 22.

Ove all'atto della deliberazione dello stato di emergenza di cui al precedente art. 13, o in un successivo momento, il presidente della giunta provinciale accerti la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, promuove le intese di cui all'art. 34 del medesimo decreto.

A seguito dell'adozione dei provvedimenti previsti dal predetto art. 34, il coordinamento tra gli interventi disposti dalla provincia e quello dello Stato e degli enti locali viene realizzato in esecuzione dei programmi di protezione civile di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 sopra richiamato.

A tal fine l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, al quale spetta in ogni caso la direzione degli strumenti operativi previsti dal precedente art. 13, assicura in ogni fase i necessari collegamenti con il commissario nominato ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23.

Le opere previste dai precedenti capi sono dichiarate, a tutti gli effetti, di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 24.

Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti in dipendenza della pubblica calamità, la giunta provinciale provvede alla riparazione, ristrutturazione e ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici pubblici della provincia che siano stati distrutti o danneggiati.

La giunta stessa è autorizzata a favorire, mediante la concessione di sussidi, l'effettuazione di analoghi interventi relativamente ad edifici pubblici o di uso pubblico di comuni, consorzi di comuni, comprensori, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti ospedalieri nonché a scuole di ogni ordine e grado e ad edifici di culto.

Capo V

INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 25.

E' costituito un « Fondo di solidarietà provinciale » per interventi diretti a ripristinare la efficienza delle aziende colpite da calamità pubbliche.

Gli interventi previsti dal presente capo sono a carico del fondo e debbono essere contenuti entro il limite della disponibilità del medesimo.

Art. 26.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere agli agricoltori, ai coltivatori diretti, alle cooperative di conduzione agricola, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti ed ai piccoli proprietari che assicurano le normali necessità di coltivazione dei propri fondi, che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subìto danni di sostanziale rilievo, in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda, contributi in conto capitale, sulle spese occorrenti:

a) per il ripristino della coltivabilità, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali sterili;

b) per il ripristino delle piantagioni, per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali, interpoderali e vicinali, di canali di scolo, di opere di provvista d'acqua, di acquedotti, di reti idrauliche, di impianti irrigui e di adduzione di energia elettrica, nonché per il ripristino degli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali e delle macchine agricole;

c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte, danneggiate e distrutte.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi nelle seguenti misure: non inferiore al 60 per cento e non superiore all'80 per cento, quando trattasi di piccole aziende o di coltivatori diretti, singoli od associati; non superiore al 60 per cento nei rimanenti casi.

Per il ripristino di strade poderali, interpoderali e vicinali il contributo non può essere superiore all'80 per cento.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non ecceda le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni di acque, o perché sommersi da strati di sabbia, ghiaia e di altri materiali sterili, può essere concessa una somma non superiore all'80 per cento del valore che i terreni avevano prima dell'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed in investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

Nella somministrazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà data precedenza alle cooperative, alle piccole e medie aziende, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti.

Art. 27.

Per la definizione di piccola e di media azienda agricola, anche ai fini della presente legge, si applica l'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 28.

Alle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subìto danni di sostanziale rilievo in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 60 per cento del danno accertato nei modi ritenuti più convenienti e, comunque, per un ammontare non superiore ad un milione di lire.

Art. 29.

Nella concessione dei contributi in conto interessi, previsti dalle ordinarie leggi regionali o provinciali, rivolte al potenziamento dei vari settori produttivi, è data preferenza alle imprese danneggiate, di cui all'articolo precedente, secondo l'ordine determinato dalla gravità dei danni in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell'azienda.

I contributi in conto interessi, di cui al precedente comma, potranno essere concessi con le forme, con le modalità e nei limiti stabiliti da dette leggi, anche per gli scopi indicati al successivo art. 30.

Art. 30.

Alle imprese indicate nel precedente art. 28, che abbiano contratto mutui a medio termine per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, nonché, relativamente alle imprese industriali, per la formazione delle scorte necessarie, in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, e, relativamente alle imprese commerciali, per la ricostituzione delle scorte, per la riparazione dei locali di esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l'acquisto di nuovi locali, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, con versamento diretto agli istituti mutuanti, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e, comunque, per non oltre un decennio, un contributo annuo costante in misura non superiore:

a) al 3 per cento del capitale mutuato, se trattasi di imprese artigiane o di piccole imprese industriali o commerciali;

b) all'1,5 per cento, negli altri casi.

Qualora l'impresa danneggiata non fruisca del contributo in conto interessi, a norma delle ordinarie leggi regionali e provinciali, il limite percentuale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, è aumentato di due punti.

Alle imprese indicate nel presente articolo e negli articoli 28 e 29, i contributi vengono concessi qualora le stesse garantiscano la continuità del rapporto di lavoro con i dipendenti in servizio prima dell'evento calamitoso.

Art. 31.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, sono considerate piccole imprese:

a) le imprese industriali che impiegano normalmente non oltre cento operai;

b) le imprese del settore turistico-alberghiero e del settore del commercio, che impiegano normalmente non oltre trenta dipendenti;

c) le imprese cooperative di ogni settore, qualunque sia il numero del personale impiegato.

Art. 32.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalle norme del presente capo debbono essere presentate in carta legale nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di sessanta giorni dall'evento calamitoso.

Le domande devono essere corredate, a seconda dei casi, dall'elenco descrittivo dei danni, dalla perizia dei lavori, dal preventivo di spesa, da una relazione tecnico-finanziaria e da ogni altro documento utile.

Acquisiti gli accertamenti emersi dall'istruttoria delle domande, la giunta provinciale delibera la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra i vari settori di intervento.

Il controllo sull'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nelle deliberazioni di concessione è demandato all'assessorato competente per materia, cui spetta altresì il rilascio, a seconda dei casi, del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di conforme impiego dei fondi ai fini della liquidazione e del pagamento.

Capo VI

INTERVENTI PER L'EDILIZIA ABITATIVA

Art. 33.

Per la riparazione di edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da pubbliche calamità, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire:

1) a favore dei proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, occupate dagli stessi, o da nuclei familiari formati da figli del proprietario stesso o dai genitori del medesimo

o da quelli del coniuge, purché sia il proprietario che i detti soggetti siano sprovvisti di altra abitazione idonea ed usufruiscano di un reddito annuo complessivo non superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per il risanamento organico di abitazioni singole:

a) con la concessione di contributi nella misura del 60 per cento, commisurati ad una spesa non superiore a L. 12.000.000 per ciascuna abitazione;

b) con la concessione di contributi annuali costanti del 7 per cento, per la durata massima di 25 anni, sull'importo originario dei mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito in misura non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera *a*);

2) a favore di coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 1), siano proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni cedute, anche in parte, in locazione a soggetti che abbiano i requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nella provincia di Trento per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, e che corrispondano canoni di locazione non superiori a quelli stabiliti a sensi delle disposizioni medesime:

a) con la concessione di contributi nella misura del 40 per cento, commisurati ad una spesa non superiore a L. 12.000.000 per ciascuna abitazione;

b) con la concessione di contributi annuali costanti del 7 per cento, per la durata massima di 25 anni, sull'importo originario dei mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito in misura non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera *a*);

3) a favore degli altri proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, anche se risultino proprietari di altra abitazione, purché abbiano un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali in materia di edilizia agevolata, non superiore a L. 10.000.000:

con la concessione di contributi annuali costanti del 7 per cento, per la durata massima di 25 anni, sull'importo originario dei mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito in misura non superiore al 75 per cento della spesa massima stabilita nei punti precedenti.

Sono esclusi dagli interventi previsti nel presente articolo i proprietari non residenti in provincia di Trento alla data dell'evento calamitoso, ad eccezione di coloro che abbiano trasferito la residenza in comuni di altre province per ragioni di lavoro.

Sono escluse altresì le opere di riparazione conseguenti a danni di entità inferiore: a L. 5.000.000, se riferiti ad interi edifici con due o più abitazioni; a L. 2.500.000, se riferite ad interi edifici con non più di una abitazione; a L. 1.000.000, se riferiti a singole abitazioni.

Gli interventi di cui al presente articolo potranno considerare, oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette a conseguire il consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, ove necessario in relazione alle esigenze del nucleo familiare, l'ampliamento delle abitazioni.

Per gli edifici oggetto degli interventi di cui al presente articolo, ricadenti negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, non potrà essere mutata la destinazione d'uso fino all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici speciali che saranno previsti da una disciplina provinciale concernente il riutilizzo degli agglomerati medesimi.

Art. 34.

Per la ricostruzione di abitazioni gravemente danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con la concessione dei contributi previsti dall'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31. I contributi stessi, tuttavia, saranno determinati in modo che i mutui gravino sugli interessati, per il primo anno:

nella misura dello 0,10 per cento, oltre il rimborso del capitale mutuato, relativamente ai proprietari di cui al punto 1) del precedente art. 33;

nella misura del 3 per cento, oltre il rimborso del capitale mutuato, relativamente ai proprietari di cui al punto 2) del predetto art. 33;

nella misura del 7 per cento, oltre il rimborso del capitale mutuato, relativamente ai proprietari di cui al punto 3) del medesimo articolo.

Si applicano le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo provinciale concernente « Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata » per quanto attiene ai contributi della provincia durante il periodo di preammortamento dei mutui e per il periodo compreso fra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza e la data di entrata in ammortamento dei mutui stessi.

Art. 35.

Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'evento calamitoso, e dovranno essere corredate da una relazione contenente l'indicazione dei lavori previsti e della relativa spesa.

La concessione dei contributi avrà luogo sulla base della domanda, del progetto esecutivo delle opere da effettuare, nonchè della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

L'erogazione dei contributi in conto capitale, di cui all'art. 33, può essere disposta per il 40 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, e per la rimanente parte ad ultimazione dei lavori stessi, dietro accertamento da effettuarsi da parte del competente assessorato provinciale.

L'erogazione dei contributi annuali su mutuo, di cui all'art. 33, sarà disposta ad avvenuta esecuzione delle opere, dietro accertamento da effettuarsi da parte del competente assessorato provinciale, e su presentazione di copia del piano di ammortamento e del contratto di mutuo definitivo. Essa avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo. Le rate annuali del contributo saranno corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

Art. 36.

Le abitazioni riparate o ricostruite con i benefici di cui ai precedenti articoli non possono essere alienate per atto tra vivi per un periodo di 10 anni dalla concessione del contributo, salvo autorizzazione della giunta provinciale in presenza di circostanze eccezionali.

Le abitazioni riparate ai sensi del punto 1) dell'art. 33, devono essere occupate dai soggetti ivi indicati per non meno di 10 anni dalla data di concessione del contributo. Per lo stesso periodo è fatto divieto di cederle in locazione, salvo autorizzazione della giunta provinciale in presenza di circostanze eccezionali.

L'inosservanza delle condizioni stabilite nei precedenti commi determina la decadenza dal diritto al contributo, che è dichiarata dalla giunta provinciale, e comporta l'obbligo, per il beneficiario, di restituire le quote dei contributi eventualmente già erogate.

A garanzia del rispetto delle condizioni stabilite nel punto 2) dell'art. 33, i beneficiari, prima dell'erogazione dei contributi previsti nel punto medesimo dovranno stipulare con la provincia apposita convenzione, nella quale saranno previsti:

a) le categorie di soggetti ai quali le abitazioni riparate possono essere cedute in locazione;

b) la misura massima dei canoni di locazione da applicare alle abitazioni medesime;

c) le sanzioni a carico del beneficiario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

Art. 37.

La giunta provinciale è autorizzata ad approvare programmi straordinari di abitazioni, da realizzarsi da parte dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, e da assegnare in locazione semplice o con patto di futura vendita, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella provincia di Trento, a coloro che siano rimasti privi di abitazione in dipendenza di pubbliche calamità, anche se siano stati sistemati in edifici o ricoveri provvisori ovvero negli alloggi riservati a sensi dell'art. 41, purché essi siano in possesso dei requisiti di carattere generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica.

Art. 38.

I programmi di cui al precedente articolo saranno localizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore nei comuni interessati.

La provincia, udito il parere del comune interessato in ordine alla più idonea individuazione dell'area occorrente, provvederà a proprie spese alla redazione di un piano di attuazione avente i contenuti previsti dal primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

Entro il termine di trenta giorni dalla redazione del piano, il comune provvederà all'adozione del piano stesso. Scaduto infruttuosamente tale termine, la giunta provinciale avrà facoltà di agire in via sostitutiva.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 5, 6, secondo comma, e 7 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

Art. 39.

Le opere di urbanizzazione primaria, ed eventualmente secondaria, interessanti le aree comprese nel piano di cui all'articolo precedente, saranno a carico del programma straordinario.

Art. 40.

Per gli interventi di cui al precedente art. 37 sono assegnati all'I.T.E.A. fondi nella misura corrispondente alla spesa per la realizzazione delle abitazioni e per l'acquisizione delle aree, nonché per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ed eventualmente secondaria, entro il limite di costo che sarà fissato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 41.

Al fine di provvedere alla sistemazione provvisoria di coloro che siano stati costretti ad abbandonare gli alloggi occupati in dipendenza di pubbliche calamità, la giunta provinciale, su proposta dell'I.T.E.A., è autorizzata a riservare una aliquota degli alloggi compresi nei programmi di edilizia abitativa pubblica, già approvati e localizzati nell'ambito del comprensorio interessato.

La riserva di cui al precedente comma può essere disposta anche se gli alloggi siano stati messi a concorso, purché non siano già state formate le graduatorie provvisorie per l'assegnazione degli alloggi medesimi.

Gli alloggi riservati non potranno essere destinati a coloro che risultino proprietari, o titolari del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione, relativamente ad altro alloggio adeguato alle esigenze del rispettivo nucleo familiare, o che fruiscano di un reddito annuo complessivo superiore al limite massimo determinato ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

L'accertamento dei requisiti indicati nel precedente comma viene effettuato dalla commissione prevista dall'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, alla quale il o i comuni interessati trasmettono le indicazioni in loro possesso.

Gli alloggi riservati a norma del presente articolo dovranno essere rilasciati dai destinatari entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuta riparazione dei danni subiti dagli alloggi precedentemente occupati, o dalla data di consegna degli alloggi eventualmente assegnati a norma dell'art. 37.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 42.

Le disposizioni dell'art. 21 e quelle dei capi V e VI della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi tellurici verificatisi nel comprensorio dell'Alto Garda e Ledro il 13 e 14 dicembre 1976, nonché agli eventi franosi verificatisi in località Melta di Gardolo, in comune di Trento, ed in altre località della provincia, nella primavera 1977.

Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste nei capi V e VI potranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A richiesta degli interessati potranno essere considerate valide, agli effetti della concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 33 e 34, le domande già presentate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 43.

Per i fini di cui agli articoli 2, 3, 6 e 8, secondo comma, della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a lire 900 milioni.

Art. 44.

Per i fini di cui agli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 e 21 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 500.000.000.

Art. 45.

Per i fini di cui all'art. 24 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 2.745.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 2.745.000.000.

Art. 46.

Per la dotazione del fondo di cui all'art. 25 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 225.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore a L. 225.000.000.

Art. 47.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 33, n. 1), lettera *a*) n. 2), lettera *a*), della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 48.

Per la concessione dei contributi annuali costanti di cui all'art. 33, n. 1), lettera *b*), n. 2), lettera *b*), e n. 3) della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 120.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 120.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2001.

Art. 49.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 34, primo comma, della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 75.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi fino al 2001, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a L. 75.000.000.

Art. 50.

Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 34, secondo comma, della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 35.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 51.

Per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 52.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 53.

Alla copertura dell'onere di L. 5.950.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 10.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 8, primo comma, della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 54.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 10.000.000

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . » 5.950.000.000

Totale variazioni in diminuzione . L. 5.960.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . L. 10.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo II - Spese in conto capitale

Sezione III - Azione ed interventi nel campo delle abitazioni

Rubrica II - Investimenti indiretti nel campo delle abitazioni

Cap. 3675 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per la riparazione di edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da pubbliche calamità . . L. 1.000.000.000

Cap. 3680 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi annuali costanti per la riparazione di edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da pubbliche calamità . » 120.000.000

Cap. 3685 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi annuali per la ricostruzione di abitazioni gravemente danneggiate o distrutte da pubbliche calamità . » 75.000.000

Cap. 3690 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi per sopperire agli oneri di preammortamento, ivi compresi quelli relativi al periodo intercorrente tra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza e la data di entrata in ammortamento, dei mutui assunti per la costruzione o la ricostruzione di abitazioni » 35.000.000

Cap. 3695 - Categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di somme per la realizzazione di programmi straordinari di abitazioni da assegnare a coloro che siano rimasti privi di dipendenza di pubbliche calamità . . » 350.000.000

Sezione V - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica I - Investimenti nel campo delle opere pubbliche

Cap. 4065 - Categ. VIII. — Spese e sussidi per interventi di prevenzione di calamità pubbliche mediante la realizzazione di opere e l'acquisto di mezzi, medicinali e materiali, nonché l'installazione e la gestione di sistemi di comunicazione, di controllo e di segnalazione . . . L. 900.000.000

Cap. 4075 - Categ. X. — Spese e contributi per interventi da effettuarsi in relazione a pubbliche calamità . » 500.000.000

Cap. 4081 - Categ. VIII. — Spese e contributi per interventi di riparazione, ristrutturazione e ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti da pubbliche calamità . . . » 2.745.000.000

Rubrica X - Investimenti vari

Cap. 5790 - Categ. X. — Fondo di solidarietà provinciale per interventi diretti a ripristinare l'efficienza delle aziende colpite da calamità pubbliche . . . . L. 225.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . L. 5.960.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 agosto 1977

GRIGOLLI

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9849)

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1977, n. 20.

Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del 6 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dei servizi sociali e sanitari previsti dalla legislazione vigente, la provincia autonoma promuove e disciplina l'istituzione del servizio di consultorio per il singolo, la coppia, la famiglia, a norma della legge 29 luglio 1975, n. 405.

I comprensori, ai quali a sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, è affidata la gestione unificata dei presidi sanitari di base, provvedono alla istituzione ed alla gestione del servizio pubblico di consultorio, organizzandone le relative funzioni in forma integrata con gli altri presidi socio-sanitari di base secondo le finalità previste dalla precitata legge n. 56.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, ed entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, i comprensori trasmettono alla giunta provinciale indicazioni programmatiche relative all'anno in corso per l'istituzione del servizio nel territorio di competenza.

Entro i successivi sessanta giorni la giunta provinciale redige il programma provinciale e, prima dell'approvazione, lo sottopone al parere consultivo della competente commissione legislativa consiliare.

Per gli esercizi successivi, gli interventi per il servizio di consultorio saranno compresi nel programma di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

Art. 3.

Nella redazione del programma provinciale, di cui al precedente art. 2, la provincia autonoma curerà che il servizio di consultorio si armonizzi con quanto previsto all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, determinando in particolare:

gli standards minimi dell'attività da erogare;

i finanziamenti posti a disposizione della provincia autonoma ed il loro riparto tra i comprensori, tanto per l'istituzione del servizio, che per la sua gestione, nonché per i contributi alle strutture di cui al successivo art. 15;

l'elenco dei consultori autorizzati, di cui al successivo art. 14, da utilizzare nell'ambito del servizio.

Art. 4.

Il consultorio ha come finalità:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso, nonché la corretta comprensione dei rapporti fra sfera sessuale e comportamento dell'individuo verso se stesso, la coppia, la famiglia e la società.

Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il servizio di consultorio, nel rispetto dei princìpi etici degli utenti e delle loro convinzioni personali, opera:

1) mediante interventi di assistenza diretta nei confronti sia dei singoli che della coppia e del gruppo familiare:

a) sotto il profilo psicologico, pedagogico, sociale e legale relativo ai problemi personali ed interpersonali, ai fini di un armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, dei rapporti tra famiglia e comunità sociale nonché alla soluzione dei problemi della sessualità, della procreazione, del controllo delle nascite, della pianificazione familiare;

b) sotto il profilo sanitario, alla tutela della salute della donna, della coppia e del prodotto del concepimento, con particolare riferimento alla prevenzione dei fattori patologici connessi alla sessualità e alla sterilità e alla loro cura, alla consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce della gravidanza ed alla selezione di quelle a rischio;

2) mediante l'organizzazione di attività tendenti alla divulgazione delle conoscenze scientifiche e psico-sociali sulle problematiche della coppia, del singolo e della famiglia, della gravidanza, della paternità e maternità responsabili, dell'infanzia e dei minori;

3) provvedendo all'educazione sulla contraccezione, consigliando e/o somministrando i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte al fine di promuovere o prevenire la gravidanza;

4) fornendo la propria consulenza e assistenza psicologica e sociale in caso di interruzione della gravidanza;

5) promuovendo opportuni rapporti con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

Art. 5.

La gestione e l'organizzazione del servizio di consultorio vengono esercitate dagli enti di cui all'art. 1, i quali emanano le necessarie norme regolamentari nel rispetto della presente legge, indicando gli indirizzi operativi e le modalità di erogazione nell'ambito della programmazione complessiva degli interventi socio-sanitari loro affidati e nel quadro degli orientamenti programmatici provinciali.

Art. 6.

Gli indirizzi operativi del servizio ed il controllo sociale sulla loro attuazione vengono determinati dagli enti di cui all'articolo 1, nelle forme e nelle modalità previste dallo statuto di cui all'art. 7 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

Per il servizio di consultorio, il comitato locale, previsto dallo statuto di cui al primo comma, si integra con rappresentanti degli operatori, delle associazioni familiari e femminili più rappresentative presenti nel territorio, per garantire forme reali di partecipazione alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica ed al controllo della loro attuazione, alla organizzazione complessiva del servizio e alla promozione delle iniziative previste dalla presente legge.

L'assemblea generale degli utenti del servizio di consultorio, nel corso della quale, in presenza degli operatori addetti al servizio, verranno esposti e discussi il complesso dell'attività svolta nel periodo intercorrente tra un'assemblea e l'altra, le linee programmatiche delle future iniziative, la situazione organizzativa del servizio con le indicazioni per un suo migliore funzionamento, sarà convocata dagli organi esecutivi degli enti di cui al precedente art. 1. Detti organi potranno prevedere altre forme di partecipazione. L'assemblea sarà convocata di norma due volte all'anno, di cui almeno una nel primo semestre.

Art. 7.

Al fine di promuovere, sollecitare e realizzare una più concreta partecipazione degli utenti, come presupposto indispensabile per rendere il servizio più aderente alle esigenze reali del singolo, della coppia e della famiglia, per un uso più adeguato e per un utile sviluppo del servizio stesso, gli interventi dei consultori si svolgeranno tramite:

l'assistenza ambulatoriale e domiciliare;

l'organizzazione di corsi, cicli di conferenze e dibattiti, diffusione di pubblicazioni realizzate sui temi attinenti le finalità del servizio;

la promozione di indagini conoscitive.

Tali interventi dovranno essere sviluppati presso aziende, scuole e quartieri in collegamento permanente tra gli operatori sanitari e sociali, le strutture sanitarie e asssitenziali della zona, le strutture democratiche di zona e di quartiere, gli organi collegiali della scuola.

Art. 8.

Le attività del servizio di consultorio vengono normalmente svolte nei locali dei presìdi sanitari di base comprensoriali.

Per le stesse attività i comuni e la provincia autonoma pongono a disposizione degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, gli ambulatori medici e gli immobili della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), convenendone, se del caso, la cessione in comodato gratuito.

Art. 9.

Le attività del servizio di consultorio, oltre che dal personale che svolge attività negli altri presìdi socio-sanitari del territorio, sono svolte da un équipe base di operatori, formata da uno psicologo, un assistente sociale, un assistente sanitario o un infermiere professionale.

L'équipe base può essere integrata da ulteriori operatori dotati di qualifiche professionali specifiche e opera in modo collegiale assicurando l'interdisciplinarietà e le modalità di lavoro di gruppo.

Uno degli operatori dell'équipe coordina l'apporto professionale degli altri componenti l'équipe e degli operatori ai quali si dovesse ricorrere.

Art. 10.

Il personale operativo e amministrativo del servizio di consultorio è costituito in primo luogo da dipendenti degli enti di cui all'art. 1 della presente legge.

Gli stessi enti possono procedere all'assunzione, mediante concorso pubblico, di nuovo personale o alla stipula di convenzioni, una volta accertato che tra il personale alle proprie dipendenze o fra quello disponibile presso altri enti pubblici non vi siano operatori aventi le qualifiche professionali richieste dalla particolarità del servizio.

In ogni caso dovrà essere privilegiata l'utilizzazione del personale dipendente della provincia, dei comuni, dei consorzi nonchè degli enti ospedalieri e mutualistici e di altri enti pubblici, che potrà avvenire attraverso convenzioni tra il comprensorio e gli enti interessati o attraverso l'istituto del comando.

Il trattamento economico e giuridico del personale addetto al servizio di consultorio è riferito alla qualifica funzionale ed è stabilito dal regolamento organico del comprensorio secondo le norme legislative vigenti.

Il trattamento dei consulenti deve essere rapportato in sede contrattuale a quello del personale di cui al precedente comma, in ragione della qualità e quantità del lavoro svolto, tenuto conto anche degli accordi nazionali con le rispettive categorie per i rapporti convenzionali.

Il personale è tenuto a svolgere la propria attività presso le sedi del servizio di consultorio e nei singoli comuni del comprensorio.

Il personale del servizio di consultorio è tenuto al segreto professionale.

Art. 11.

Il personale utilizzato per il servizio di consultorio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali minimi richiesti per lo svolgimento dell'attività nell'ambito degli enti di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, nonchè di titolo di specializzazione al servizio di consultorio.

La formazione di questo personale, la sua qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dovrà essere organizzata in modo unitario con il personale che opera all'interno dei servizi socio-sanitari comprensoriali.

In attesa che la materia venga regolamentata globalmente, la provincia, d'intesa con i comprensori, organizza corsi ed attività di specializzazione e di aggiornamento professionale per il personale comunque addetto ai consultori, all'uopo avvalendosi degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, delle istituzioni operanti nel settore socio-sanitario, coi quali concorderà il programma, i criteri e le modalità di svolgimento.

Art. 12.

Possono fruire delle prestazioni del servizio di consultorio tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio provinciale.

Il servizio di consultorio fornisce gratuitamente le prestazioni.

Le prestazioni fornite dal servizio di consultorio dovranno rispettare le convinzioni etiche degli utenti.

Art. 13.

L'onere delle prestazioni di prodotti farmaceutici, di presìdi medico-chirurgici e di articoli sanitari in genere, nonchè di prestazioni medico-specialistiche da parte di sanitari esterni al servizio di consultorio, è a carico degli enti cui compete l'assistenza sanitaria, ai sensi della legislazione vigente.

L'onere derivante dall'affettuazione di esami di laboratorio, radiologici e di altre indagini e ricerche strumentali, è a carico degli enti cui compete l'assistenza sanitaria, ai sensi della legislazione vigente.

Ai fini di consentire la prescrizione delle prestazioni di cui al presente articolo da parte del personale sanitario del servizio di consultorio e di assicurarle gratuitamente anche a coloro che non hanno diritto all'assistenza sanitaria, si provvede secondo le norme della legislazione provinciale.

Art. 14.

Ferma restando la libertà dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e di orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio di consultorio, i soggetti, diversi da quelli di cui all'art. 1 della presente legge, i quali intendono istituire un consultorio ai sensi dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, devono essere espressamente autorizzati.

L'autorizzazione viene concessa dalla giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità, quando gli enti interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia assicurato lo svolgimento delle funzioni indicate nella presente legge;

b) i consultori dispongano del personale indicato nel precedente art. 9, di attrezzature e di locali idonei;

c) non abbiano scopo di lucro;

d) garantiscano il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.

L'autorizzazione di attività di un consultorio non comporta alcun onere per la provincia, i consorzi, i comprensori o i comuni.

La provincia istituisce un elenco provinciale dei consultori autorizzati. L'autorizzazione sarà revocata quando viene a mancare anche un solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.

Art. 15.

Nell'ambito delle previsioni del programma provinciale, i comprensori possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni, enti pubblici o privati gestori di consultori autorizzati ai sensi e secondo le modalità di cui al precedente art. 14.

Le convenzioni debbono determinare gli obblighi dei consultori convenzionati ed i contributi da erogare agli stessi. Debbono altresì contenere l'impegno:

di accettare gli indirizzi e le modalità di cui al precedente art. 5;

di svolgere l'attività in conformità con le disposizioni contenute nella presente legge;

di trasmettere al comprensorio il programma di attività col numero degli utenti e degli interventi previsti ed effettuati;

di garantire la partecipazione degli utenti nei modi previsti dalla presente legge;

di rendere pubblico il bilancio relativo all'attività consultoriale convenzionata;

di riconoscere il potere di sorveglianza sul funzionamento del consultorio da parte dei comprensori.

Alle prestazioni agli utenti da parte dei consultori di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge.

Art. 16.

L'autorizzazione all'apertura di un consultorio, ovvero alla trasformazione di uno esistente, è concessa, previa domanda dell'interessato, dalla giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale di sanità. La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di cui al punto *b*) dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonchè da una relazione illustrativa del possesso dei requisiti di cui al secondo comma del precedente art. 14.

L'autorizzazione può essere concessa una volta accertata, anche a mezzo di appositi sopralluoghi, l'esistenza di tutti i requisiti previsti da leggi od atti amministrativi a garanzia dell'affidamento degli utenti. L'autorizzazione assorbe quella prevista dall'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

In caso di accertamento della violazione delle condizioni cui è sottoposto il rilascio dell'autorizzazione, la giunta provinciale dispone la cessazione dell'autorizzazione in via temporanea, ovvero definitiva, in relazione alla gravità delle violazioni stesse.

Art. 17.

I consultori autorizzati svolgono la loro attività liberamente, essendo solo tenuti a comunicare al comprensorio le generalità e le qualifiche del responsabile del consultorio stesso.

Essi devono esporre al pubblico copia dell'autorizzazione rilasciata dalla giunta provinciale e gli eventuali prezzi delle prestazioni.

I consultori autorizzati, ove non vengano utilizzati nel servizio pubblico, mediante convenzione col comprensorio, non possono ricevere contributi di qualsiasi natura e genere a carico della provincia autonoma, dei comprensori e dei comuni.

Art. 18.

Coloro i quali istituiscono senza la prescritta autorizzazione, un consultorio sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 300.000 ed il consultorio è chiuso d'ufficio. Gli stessi non possono essere autorizzati all'apertura di consultori per un periodo di cinque anni.

Coloro i quali mantengono in funzione consultori in violazione delle condizioni cui è soggetta l'autorizzazione, sono sottoposti, indipendentemente dalla cessazione della stessa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a L. 1.000.000 in relazione alla gravità delle violazioni.

Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano indipendentemente o in concorso con le eventuali sanzioni penali disposte dalle vigenti leggi.

Art. 19.

Dell'accertamento delle infrazioni di cui al precedente articolo viene redatto apposito verbale.

Copia del verbale è immediatamente consegnata ai trasgressori. Ove ciò non sia possibile, o venga opposto rifiuto, sarà provveduto all'invio di copia del verbale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli uffici dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia della sanità, entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

La sanzione deve essere assolta mediante versamento al tesoriere della provincia della somma stabilita, entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta.

Art. 20.

Qualora non sia stato eseguito il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il segretario generale della giunta provinciale, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta entro quindici giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge agli obbligati di pagare, entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione, la somma dovuta maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa gli interessati, entro il termine prefissato per il pagamento, possono ricorrere al pretore del luogo in cui e stata accertata l'infrazione.

Art. 21.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 19 e 20 sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 22.

Sono incaricati dell'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, i dipendenti dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia della sanità, designati espressamente con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa: ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso nelle sedi in cui vengono esercitate le attività consultoriali.

I dipendenti di cui al precedente comma sono tenuti ad ispezionare, almeno semestralmente, i consultori autorizzati, al fine di accertare la permanenza delle condizioni cui è sottoposto il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 23.

Ove i comprensori non siano ancora costituiti, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai consorzi di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale privo del titolo di specializzazione di cui al primo comma dell'art. 11 della presente legge, dovrà frequentare, con profitto, un apposito corso predisposto o riconosciuto dalla provincia autonoma.

Art. 25.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 357.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvede mediante stanziamento di un importo comprensivo dei fondi che saranno assegnati alla provincia ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, secondo le disposizioni di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 26.

Alla copertura dell'onere di L. 357.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 25 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 27.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . L. 357.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1670 - Categ. III. — Spese relative al servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia . . . . L. 357.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 agosto 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10031)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772780)